

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 388<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI,  
indi del Presidente MERZAGORA  
e del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>Disegni di legge:</b>		
Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 18171	
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti . . . . .	18216	
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	18217	
« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1347-Urgenza) (Discussione):		
BITOSI . . . . .	18216	
CORBELLINI . . . . .	18194	
MARTINELLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	18200 e <i>passim</i>	
MENCARAGLIA . . . . .	18182, 18206	
PESENTI . . . . .	Pag. 18188	
RODA . . . . .	18174 e <i>passim</i>	
RONZA . . . . .	18207	
TURANI, <i>relatore</i> . . . . .	18197 e <i>passim</i>	
<b>Interpellanze:</b>		
Annunzio . . . . .	18217	
<b>Interrogazioni:</b>		
Annunzio . . . . .	18217	
<b>Per la morte di Gaetano Natale:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	18173	
MARTINELLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	18173	
MOLE' . . . . .	18171	



## Presidenza del Vice Presidente CESCHI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 maggio.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

*dei senatori Bellisario, Tirabassi, Baldini, Moneti, Donati, Caleffi, Donini e Granata:*

« Norme per accelerare e semplificare l'iscrizione alla scuola media » (1559).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Per la morte di Gaetano Natale

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Molè. Ne ha facoltà.

**MOLÈ.** Tristezza della vita quando dobbiamo allontanarci da coloro che con noi hanno avuto una lunga comunione e la morte ci costringe agli addii senza ritorni! Solo a mezzanotte di tre giorni fa Gaetano Natale (*i giornalisti della tribuna della stampa si levano in piedi*) mi telefonava per chiedermi notizie della mia salute: e poche ore dopo la sua voce era spenta! Pure, superando quella che può essere la commozione del mio animo, voglio spiegare perchè Gaetano Na-

tale ha avuto alla Camera e avrà oggi al Senato una unanimità di rimpianti.

La prassi parlamentare vuole che soltanto coloro i quali hanno preso parte alla vita dell'Aula, deputati o senatori, abbiano diritto a queste commemorazioni ufficiali; ma, pure stando ad un'interpretazione formale, nell'Aula lavorano anche i giornalisti, e soprattutto i giornalisti parlamentari. Fra stampa e Parlamento si opera una collaborazione e comprensione reciproca. E noi sentiamo questa necessità di comprensione reciproca, perchè i regimi rappresentativi sono regimi di pubblica opinione. E gli organi della pubblica opinione danno vita e fondamento agli istituti democratici. Ma Gaetano Natale non era soltanto un giornalista parlamentare: era vissuto nel Parlamento per 52 anni. Il Parlamento era stato la sua sede, la sua casa, la sua scuola, la sua passione, la sua ragione di vivere: non c'era giorno della sua esistenza in cui egli non fosse stato, salvo il breve periodo dittatorio, nel Parlamento; e conosceva gli eventi, conosceva gli uomini, di talchè potremmo dire che, mentre noi siamo parlamentari per una, due o tre legislature, egli è stato l'archivio storico della nostra vita politica per oltre 50 anni. Non c'era episodio, non c'era « coulisse » che non gli fossero noti, ed aveva amato veramente il Parlamento. Dei tre grandi amori della sua vita, due erano impersonati in uomini, l'altro era impersonato nell'idea: l'idea democratica liberale che nel Parlamento trova il maggiore organo della pubblica coscienza, che nella sua volontà sovrana, raccogliendo le voci delle moltitudini e componendo gli interessi contrastanti, impedisce la necessità degli urti violenti. Questo era il suo amore per l'istituto, ma dietro l'istituto egli vedeva profilarsi la sagoma di granatiere di Giovanni Giolitti; e dietro Giovanni Giolitti, con la sua concezione storicistica della vita, la figura luminosa di Benedetto Croce, che aveva difeso Giolitti e la democrazia.

Gaetano Natale cominciò con delle pubblicazioni letterarie. Lo conobbi e ricordo quando — *infelix culpa* dell'età — ci trovammo alla scuola di un grande maestro del giornalismo, nella « Vita » di Luigi Lodi; ma di poi egli passò alla « Tribuna » e fu informatore parlamentare, il che lo legò ad un altro grande giornalista, Olindo Malagodi, ma soprattutto a colui che della « Tribuna » era l'ispiratore, Giovanni Giolitti.

Gaetano Natale dedicò a Giovanni Giolitti una fedeltà senza pari, « a titolo gratuito », come diceva lo stesso Giolitti, il quale aggiungeva: « È il solo a cui non ho potuto dimostrare la mia gratitudine ». Non accettò cariche, onorificenze, prebende. Non volle essere commendatore. Quando lesse nel giornale la nomina, corse quasi piangente dal suo grande amico, a dirgli che non voleva essere nulla, soltanto un giornalista. Ed era soltanto un giornalista, senza titoli. Quelli che gli si davano, per le funzioni rappresentative alle quali era stato chiamato, erano — egli diceva — titoli « fasulli », comunque inesistenti. Non volle essere nemmeno deputato: quando già era stato incluso, nel 1920, nella lista di Calabria, con mandato ai prefetti di appoggiarne e garantirne l'elezione, quella lista si dovette modificare perchè Gaetano Natale non volle essere deputato. « Io sono — egli disse nella sua modestia in cui non era mancanza d'orgoglio — io sono un pover'uomo che vuole solo essere utile ai suoi grandi amici ». E di quale utilità era! Vicino ai grandi protagonisti, onorevoli senatori, ci sono i collaboratori, qualche volta i collaboratori nascosti. Oggi si parla — ed è una frase che non ha un significato simpatico — di sottogoverno; allora i collaboratori erano un sottogoverno di fiduciari esecutivi, nel senso unicamente politico. E Gaetano Natale fu l'uomo che andò a Torino quando ci fu l'occupazione delle fabbriche, fu l'uomo che avvicinò gli uomini dell'estrema nel tentativo, come si dice oggi, di « apertura » a sinistra della politica giolittiana: eventi passati e lontani su cui non mi soffermo. Mi soffermo soltanto su questo: l'uomo che aveva una sua cultura solida, una sua competenza in materia politica, si vantava della sua indipendenza morale ma deplorava di non avere l'eroismo del coraggio fisico; e voi lo ricordate in-

fatti — anche nella sagoma fisica — modesto, piccolo, accomodante, pacato conversatore, senza irruenza, ma aperto il volto a un dolce sorriso: « Io non potrei essere un eroe », diceva. « L'eroismo del coraggio fisico non fa per me ».

Ebbene, onorevoli colleghi, quando ci furono momenti in cui bisognava mostrare l'eroismo del coraggio civile e della dignità morale, anche il coraggio fisico non mancò a Gaetano Natale. Nei giorni del « maggio radioso » quando tra una folla urlante a morte accompagnò Giolitti insieme col senatore Cefaly, i due soli amici rimasti di una maggioranza di pappagalli lusingatori, e pensava fosse giunta la sua ultima ora, in un processo clamoroso dinanzi all'alta Corte di giustizia, quando si trovò di contro uomini di grande potenza ed anche grandi avvocati e giornalisti fra cui l'illustre collega Rastignac, ebbe il coraggio di dire a quelli che volevano adomesticarlo: « O così o me ne vado », e scrisse una lettera di dimissioni a Malagodi, che lo richiamò al suo posto, garantendogli la piena libertà.

Coraggio civile, probità morale che gli venivano forse anche dalla sua discendenza, perchè dal ramo materno apparteneva ad una nobile famiglia napoletana di magistrati che ha dato uomini insigni al Paese; coraggio civile e morale che dimostrò anche nel periodo della Resistenza e della dittatura. Intendiamoci, egli visse pericolosamente pur non avendo compiuto gesti magnanimi, che erano estranei al suo temperamento: si appartò, non volle rimanere nei giornali; non spezzò la penna, come si dice con tono melodrammatico, ma si ritirò nella vita privata, in condizioni economiche che non erano più quelle di una volta. E rimase 20 anni nell'ufficio stampa di un'industria, la Fiat, non più scrivendo articoli, ma *réclames* per le automobili. E quando, come impiegato della Fiat, corse il rischio di dover dare la dimostrazione della sua fedeltà al regime, egli si rifiutò. E la cosa strana, signori, in questo uomo fisicamente pacato, non eroico, era che il suo coraggio civile conciliava il rispetto di tutti, anche dei dominatori. Anche a colui che era il duce e che durante la guerra abissina lo aveva chiamato per chiedergli conto

di alcuni giudizi apertamente ostili, egli rispose: « Questa è la mia opinione ». E nell'ultimo momento, quando Galeazzo Ciano, da tutti abbandonato, lo invocò come antico amico per chiedergli consiglio, egli non si sottrasse al convegno pericoloso ma esplicitamente gli disse: « Bada che finirai male » e gli consigliò di non andare con i tedeschi perchè avrebbe avuto la sorte che infatti ebbe.

Questo fu Gaetano Natale, nel periodo più difficile della sua vita. Visse pericolosamente ma senza iattanza, con una dignità e insieme con una modestia, che non nascondevano ma che anzi mettevano in essere, e davano quasi un rilievo al suo coraggio civile. E poi, venuta la Liberazione, i giornalisti lo nominarono Presidente della stampa parlamentare, ed egli rimase in mezzo a loro dando prova di rispetto e di ossequio alla libertà delle varie opinioni, senza tentare d'imporre un suo pensiero.

Ricordando la fase ultima della sua vita povera ed oscura, un uomo politico insigne diceva alla Camera che qualche volta Gaetano Natale non riusciva a nascondere che i tempi non erano quelli che egli sperava. È vero. Molte cose sono cambiate. E con le cose gli uomini, che non comprendeva. Ma tanta nobiltà era nelle sue manifestazioni anche di dissenso, che non vi è Partito, non vi è Gruppo che non possano serbare grata memoria di quest'uomo, che credeva nella libertà, nel regime rappresentativo, nella bontà, nella predestinazione umana, negli ideali pacifici che devono condurre a ripudiare le aggressioni e le ferocie e a diffondere il più ampio senso di solidarietà fra le genti. Io credo che il Senato sarà, come la Camera, unanime e concorde nel manifestare il suo rimpianto per la perdita di quest'uomo che è morto a 78 anni, dopo una vita di probità, di coraggio e di lavoro.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del commercio con l'estero. Ne ha facoltà.

**M A R T I N E L L I ,** *Ministro del commercio con l'estero.* Mi associo con animo riverente, a nome del Governo, alle espressioni di rimpianto che qui sono state mani-

festate con tanto affettuoso calore dall'onorevole senatore Molè.

Gaetano Natale, con la nobiltà della sua vita, serena in ogni agitata vicenda, ferma in ogni situazione difficile, ha rappresentato degnamente la funzione elevata, la missione, vorrei dire, della stampa, quella cioè di informare sinceramente, quella di indirizzare con saggezza, quella di servire il bene del Paese soprattutto.

Ricordo di averlo incontrato molte volte nei corridoi della Camera dei deputati, di essere stato avvicinato da lui, di averlo avvicinato molte volte e di essermi immerso, attraverso la sua conversazione, nelle vicende, sì, vecchie come anni passati, ma sempre vive di fronte alla psicologia sempre nuova e sempre vecchia degli uomini; dicevo di essermi immerso molte volte, ascoltando lui, nelle vicende della nostra Patria, ed ho sempre visto e trovato nel suo animo un servitore fedele del Paese, come lo ha ricordato così bene e con elevatezza veramente non comune di espressioni il senatore Molè: un uomo che della stampa aveva fatta una missione, una missione di educazione per tutti.

Egli servì il Paese, dal Parlamento, per lunga parte della sua vita, e parrebbe quasi naturale porre la domanda se lo servì come noi, membri del Parlamento. Io non mi chiedo questo, perchè mi sento in difficoltà nell'esprimere una risposta, ma voglio dire che mi auguro di servire il mio Paese come lui l'ha servito.

**P R E S I D E N T E .** La Presidenza del Senato, che ha già espresso il suo cordoglio alla Presidenza della stampa parlamentare, si associa alla commemorazione del dottor Gaetano Natale, che il collega senatore Molè ha fatto in quest'Aula con tanta affettuosa commozione.

Questa nostra manifestazione di stima e di rimpianto è un doveroso contributo all'esaltazione della figura di Gaetano Natale, che, in mezzo secolo di professione, ha onorato il giornalismo italiano svolgendo, con profondo senso di responsabilità e con rara competenza, la sua delicata e proficua missione al servizio degli ideali della libertà e della democrazia.

Il dottor Gaetano Natale, giornalista illustre, studioso di cose politiche, decano della stampa parlamentare nella quale militava da oltre 50 anni e della quale era Presidente dal 1947, è una figura che rimarrà come una significativa testimonianza dell'altissimo livello a cui può pervenire la funzione di critica e di collaborazione della stampa nei confronti della vita politica in genere e dell'attività del Parlamento in particolare, quando sia sorretta dalla rettitudine dell'animo e dalla virtù dell'ingegno.

Onorando in Gaetano Natale uno dei suoi più illustri ed autorevoli collaboratori, il Senato della Repubblica intende onorare tutta la stampa parlamentare, alle cui nobilissime tradizioni e al cui rigoglioso sviluppo l'attività dello scomparso ha recato un così apprezzato contributo.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1347-Urgenza)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, confesso in tutta umiltà la mia perplessità nell'esprimere un giudizio di fondo su un disegno di legge così complesso e così tormentato. Io mi rendo conto dell'aspettativa degli ambienti economici interessati, soprattutto tra gli esportatori, dell'attesa quasi messianica che circonda questo progetto governativo, il quale tra l'altro dovrebbe servire di canovaccio per il quinto Convegno nazionale per il commercio con l'estero, che con l'alta presenza del Presidente della Repubblica si terrà a Mila-

no posdomani all'Università Bocconi e che dovrà considerare tutti gli aspetti della nostra politica di esportazione e di importazione.

Si sa come vanno le cose in questo campo. In ogni disegno di legge c'è il pro ed il contro. Io confesso che, dividendo equamente il mio intervento fra il riconoscimento di quanto di buono esiste nel disegno di legge e le critiche che gli si debbono imputare, i miei dubbi (i quali sono in definitiva i dubbi del mio Partito), anzichè dissolversi, acquistano consistenza e consapevolezza maggiori. Soprattutto per quanto riguarda la parte innovatrice del disegno di legge, il quale, se si limitasse ai primi due titoli — di assicurazione dei crediti all'esportazione, e di finanziamento dei crediti all'esportazione —, potrebbe definirsi una specie di testo unico delle leggi succedutesi in questi ultimi dieci anni, non troppe per la verità: quella del dicembre 1953, quella del 1956 e l'ultima del 1960. Tuttavia debbo riconoscere che il presente disegno di legge è di grande attualità ed ha destato il più vivo interessamento nel settore export-import. Ma, indipendentemente da quel che sarà il giudizio del Parlamento, ove si vogliano cogliere risultati immediatamente positivi, allora occorrerà predisporre per tempo un'adeguata strumentazione a fianco della legge, cioè un codicillo di norme di attuazione in armonia con lo spirito della legge stessa, ma chiara, pratica, sburocratizzata al massimo possibile. Questo soprattutto conta ed è questo che raccomando alla sollecitudine dell'onorevole Ministro del commercio con l'estero. E passo subito alla critica del disegno di legge.

Primo punto. Come giustifica l'onorevole Ministro l'introduzione nel terzo titolo (titolo veramente innovatore) dell'articolo 20? È infatti questo articolo che ha destato in me le più profonde perplessità e che, a ben vedere, potrebbe esso stesso costituire il canovaccio per una legge a sè stante; ciò per dirvi quanto sia complesso questo disegno di legge e di quale e quanta portata esso sia.

Sostanzialmente il provvedimento si ispira alle seguenti necessità: fronteggiare la sempre più preparata e agguerrita concorrenza internazionale sui mercati stranieri; predisporre adeguati strumenti allo scopo di par-

tecipare, nel più ampio respiro delle iniziative europee, al finanziamento dello sviluppo economico e sociale di aree sottosviluppate extra europee, in particolare Africa e Asia. Ragioni di convenienza economica e politica, del resto intuitive, ciò consigliano: basta pensare infatti alla maggiore sicurezza dei futuri rimborsi se i finanziamenti si faranno non più per opera dei singoli Stati ma attraverso appositi organismi internazionali. Ho parlato anche di convenienza politica: sottrarre cioè in tal modo, all'egemonia politica del Paese finanziatore, il Paese finanziato, perchè è chiaro che chi finanzierà non sarà più la singola Nazione, ma saranno diverse Nazioni; garanzia quindi di carattere politico forse non tanto per gli Stati finanziatori, quanto per lo Stato sottosviluppato, che verrà finanziato, il quale appunto in queste specie di consorzi ad alto livello troverà una garanzia di indipendenza che invece non ha goduto sino ad oggi attraverso finanziamenti unilaterati.

Dicevo che appare quindi necessario approntare per tempo gli strumenti tecnici indispensabili alla partecipazione del nostro Paese ai detti consorzi internazionali di finanziamento, anche perchè bisogna riconoscere che l'Italia non è più solamente esportatrice di braccia e di merce, è diventata anche esportatrice a sua volta di capitali. Infatti, il rapporto tra investimenti di capitali esteri nel nostro Paese e investimenti di capitali italiani all'estero è passato da 50 volte a uno nel 1956, a tre a uno nel 1960, poichè nel 1956 noi avevamo investito complessivamente due milioni e mezzo di dollari all'estero, mentre nel 1960 siamo passati a 114 milioni di dollari. Naturalmente ciò rende attuale un altro problema: quello cioè di un preciso ed organico controllo di merito e di forma in funzione appunto all'accresciuto flusso di investimenti all'estero, per assicurarci del loro rientro ad impegni ultimati. Ma, in pari tempo, se è vero che l'Italia è più che mai aperta ed interessata agli interscambi, anche di capitali e non solo di merci e lavoro (il rapporto fra importazioni e reddito nazionale lordo è passato dall'11,8 per cento del 1950 al 17,8 per cento del 1960), è altrettanto vero che il nostro Paese, mentre ha aumentato

l'interscambio coi Paesi della Comunità europea, lo ha notevolmente ridotto, in percentuale, coi Paesi oltremare semiindustrializzati o in via di sviluppo. Questo non è certo sintomo positivo: un Paese che si sviluppa industrialmente ha i suoi naturali sbocchi, specie in chiave di prospettiva, nei Paesi sottosviluppati.

Basterà anche qui la statistica a denunciare la tendenza. Infatti, nel complesso delle nostre esportazioni, dal 1950 al 1960, le esportazioni in Asia sono scese dal 10,3 per cento all'8,7 per cento. In Africa noi esportavamo nel 1950 l'8,8 per cento; siamo scesi al 6,6 per cento. Nelle due Americhe, Stati Uniti esclusi, esportavamo nel 1950 l'11,8 per cento; siamo scesi all'8,6 per cento. In Oceania, dal 2,5 per cento all'1,1 per cento.

Sono queste le zone in cui più forte si fa sentire il peso dei nostri competitori, Germania Occidentale, Regno Unito, Giappone, Francia. Dobbiamo quindi risalire la corrente, e potenziare al massimo l'esportazione, anche perchè l'andamento della bilancia dei pagamenti non è poi così tranquillizzante come sembrerebbe a prima vista. Ne ho accennato durante la discussione dei bilanci finanziari, ma qui preciso che il saldo pagamenti è in continua flessione. Attivo di 850 milioni di dollari nel 1958, è sceso a 764 nel 1959, per contrarsi ulteriormente ai 522 milioni di dollari del 1960, con una diminuzione, dal 1958 al 1960, di un buon 40 per cento. Ma non è tutto. Infatti, se non avessimo registrato un saldo attivo nel movimento di capitali (vale a dire differenza fra capitali importati ed esportati), saldo in continuo aumento e pari a ben 229 milioni di dollari nel 1960, la nostra bilancia dei pagamenti si sarebbe chiusa con un saldo attivo inferiore ai 300 milioni di dollari. Siamo già giunti ad un limite che io chiamerei di sicurezza, al disotto del quale non si deve andare. Non certo a caso dicevo poc'anzi che, se non fosse stata introdotta la grossa novità del titolo terzo, questa legge, in definitiva, altro non sarebbe che un testo unico di coordinamento della precedente legislazione. E qual è la grossa innovazione? Che il finanziamento, anzichè seguire la esportazione, la precederà, con esclusione financo dell'esportatore stesso, il quale verrà, per così dire, tagliato fuori dal nego-

zio giuridico del finanziamento, che invece avverrà direttamente (ecco la grossa novità!) fra importatori stranieri e enti finanziatori italiani, quelli cioè previsti dalla legge per lo sviluppo economico del Paese del luglio 1952.

Onorevole Ministro, sui primi due titoli io non avrei nulla o quasi da eccepire. Sul titolo primo, per esempio, che ha per oggetto le assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione, posso essere d'accordo infatti con l'iniziativa presa dal Governo di far cadere le restrizioni che limitano il campo in materia di assicurazione statale. Come è noto infatti, tale campo è oggi limitato soltanto ai cosiddetti rischi speciali e non si estende ai rischi commerciali, che pure esistono. Ora, è chiaro che la copertura dai rischi speciali non può essere assunta da assicurazioni private, perchè sono i rischi di guerra, di catastrofi nazionali, di moratorie generali sui pagamenti disposte appunto dai Paesi importatori a causa di eventi come quelli citati, oppure sospensione o revoca delle commesse, e via dicendo. Come pure sono d'accordo con l'iniziativa legislativa di far cadere anche le restrizioni che limitano il campo in materia di forniture speciali. Infatti sino ad oggi erano assicurate dallo Stato solo le forniture speciali, quali, ad esempio, le forniture di beni strumentali (attrezzature per grandi impianti, macchinari, attrezzature idroelettriche, eccetera.) Quindi con la nuova legge — lato positivo, ripeto — la garanzia statale verrà estesa a tutta la gamma dei beni di consumo e precisamente alle merci esportate, ai servizi, ai prodotti nazionali che si trovano in deposito all'estero e infine ai lavori effettuati all'estero.

A questo proposito mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro perchè i lavori effettuati all'estero rappresentano un settore di esportazioni molto delicato e troppo importante perchè non valga la pena di seguirlo con particolare interesse. È chiaro che quando noi assicuriamo o meglio ancora sovvenzioniamo dei lavori da effettuarsi all'estero, dobbiamo anche preoccuparci, onorevole Ministro, del rientro dei capitali, e soprattutto del loro rientro integrale. Se, per esempio, noi intraprendiamo la costruzione di una diga all'estero, investiamo dei cospicui capitali

in macchinari, in attrezzature ed anche in mano d'opera. Allora è evidente che, una volta che questo lavoro sarà ultimato, i capitali assicurati, in parte anche sovvenzionati e garantiti, comunque sempre ingenti, dovranno rientrare nel nostro Paese in misura assolutamente integrale. La legge non si sofferma su ciò.

Particolarmente significativo — e su di esso siamo d'accordo — è il ritocco della durata della garanzia statale, fino ad oggi limitata a quattro anni e con la nuova legge estesa invece ad un periodo di cinque anni per i crediti derivanti da forniture di merci, di quattro dall'inizio dei lavori all'estero e di due per le merci in deposito all'estero. Io francamente, però, onorevole Ministro, questa distinzione di tempi assicurativi, che è di cinque anni per l'esportazione di prodotti, ma che è limitata a due anni soltanto per la spedizione all'estero in conto deposito di merci, non la comprendo.

M A R T I N E L L I, *Ministro del commercio con l'estero*. Cercherò di spiegarla io.

R O D A. Confesso la mia ignoranza — d'altra parte nessuno di noi è onnisciente — e mi auguro che una spiegazione circa questa distorsione nella durata delle garanzie ci venga fornita.

Come pure benefica mi sembra la riduzione a sei mesi, dal verificarsi del sinistro, del periodo di tempo utile per pretendere il pagamento dell'assicurazione, mentre oggi il termine è di dodici mesi.

Posso anche apprezzare sotto certi aspetti il titolo secondo che ha per oggetto i finanziamenti dei crediti. Si tratta di finanziamenti di crediti attraverso il risconto di effetti da parte del medio credito agli istituti di credito previsti dalla legge del luglio 1952, che possono andare sino a 5 anni in armonia con la durata della copertura del rischio prevista dall'articolo 1. Però l'autentica innovazione, che mi lascia molto perplesso, è quella costituita dal terzo titolo, relativo all'assicurazione e al finanziamento dei crediti a lungo termine, e specialmente l'innovazione costituita dall'articolo 20, il quale prevede che lo Stato o gli enti importatori, come pure i pri-

vati, purchè godano delle garanzie dello Stato o di enti importatori equiparati allo Stato, possano emettere obbligazioni fino a 10 anni. Queste obbligazioni, espresse o in lire o in valuta estera, possono essere assunte in pagamento dall'esportatore italiano e da lui girate anche a fermo ad istituti di credito, a ciò appositamente autorizzati, e da questi ceduti ad altre aziende di credito ordinario. Questi titoli in pratica avranno una certa libertà di circolazione tra gli istituti di credito italiani. È quindi un allargamento, a ben vedere, del sistema bancario italiano, che quindi concorrerà a finanziare le nostre operazioni.

È un'innovazione che presenta dei rischi soprattutto dal punto di vista del controllo; però, come principio, può essere accettata anche perchè è ormai entrata nella prassi dei maggiori Paesi esportatori, sia pure con dimensioni ben diverse dalle nostre modeste possibilità. Comunque dobbiamo fare il passo secondo la gamba, senza pretesa di metterci in gara con le disponibilità creditizie accordate dal Regno Unito o dalla Germania ai propri esportatori.

**T U R A N I**, *relatore*. Comunque, è già qualcosa.

**R O D A**. Io ho girato un po' il mondo, onorevole Ministro, e parlo anche per pratica; sono stato nelle aree depresse del mondo afro-asiatico, sono stato nei Paesi dell'Africa e nei Paesi dell'Asia, e mi sono trovato a dover constatare il lodevole sforzo del nostro esportatore privato, lodevole sforzo che riesce a piazzare soprattutto i prodotti dell'artigianato italiano, che hanno un accoglimento veramente invidiabile.

Ricordo, nel lontano mondo dell'Australia, agli antipodi del nostro Paese, di aver visto, nelle vetrine dei principali negozi di Sidney, le scarpe femminili dell'artigianato italiano, presentate in vetrina come un pezzo raro, con la nostra fascia tricolore, il che certamente riempie di orgoglio ogni italiano che si rechi all'estero.

Ma prendendo contatti (ed ecco perchè dicevo che bisognerà integrare queste norme di legge con opportune circolari, con qualcosa di sostanziale che potenzi il lato attivo

della legge) con le nostre ambasciate e, soprattutto, con i nostri addetti commerciali, ho dovuto constatare come questo sia un settore tuttora troppo trascurato e negletto. E ricordo già di aver posto una volta l'accento su questo problema, perchè ancora non capisco per quale motivo i nostri addetti commerciali debbano dipendere dal Ministero degli affari esteri e non siano, invece, alle dipendenze dirette, come sarebbe logico, del Ministero del commercio con l'estero. È questa una eterna questione che, ripeto, ricordo di aver sollevato io stesso in quest'Aula, in sede di discussione del bilancio del Commercio con l'estero, tre o quattro anni or sono; mi è stata data una vaga risposta da parte del ministro Martinelli, anche allora Ministro del commercio con l'estero, ma nulla è stato fatto e quindi rimane il non senso della appartenenza degli addetti commerciali all'estero ad un Ministero squisitamente politico, come è e deve essere, naturalmente, il Ministero degli affari esteri. Perchè, così stando le cose, i nostri addetti commerciali sono abbandonati a se stessi. Io parlo sovente con alcuni operatori economici italiani che, talvolta attraverso gravissimi sacrifici, esportano e danno quel sostanziale concorso, che noi tutti conosciamo, alla bilancia commerciale del nostro Paese. Ebbene, questi si lamentano, e si lamentano a giusta ragione, di non essere sufficientemente aiutati, almeno dal punto di vista organizzativo, appunto con l'ausilio dei nostri addetti, come avviene invece, ad esempio, per il vicino Paese, la Germania occidentale, che si trova in condizioni diverse dalle nostre anche dal punto di vista organizzativo. Vi è una differenza abissale tra i nostri addetti commerciali all'estero e gli addetti commerciali all'estero degli altri Paesi, Regno Unito, Francia, Germania. È importante che questa situazione venga sottolineata e puntualizzata, perchè si operi un potenziamento dei nostri uffici commerciali con sede all'estero, prima che sia troppo tardi.

Comunque, convengo con l'allargamento del sistema bancario italiano, che concorrerà a finanziare un po' meno inadeguatamente le nostre esportazioni: vorrei, però, soffermarmi un poco sulla lettera b) dell'articolo 20 di questo disegno di legge, articolo fon-

damentale il quale consentirà agli istituti di credito speciale, previsti con la legge del 25 luglio 1952, di emettere appositi titoli, o in lire o in valuta estera, naturalmente fino alla concorrenza del valore dei gruppi dei titoli ricevuti dallo Stato o dagli enti importatori, che li emetteranno con l'ausilio di speciali garanzie. Nel primo caso, non è una novità quella di un Paese straniero che paghi con titoli; mi ricordo di una certa esportazione di aeroplani nel Perù, fatta nel 1940, che il Perù pagò con titoli di debito pubblico espressi addirittura in dollari oro. Purtroppo questo è uno dei molti casi in cui lo Stato importatore, malgrado l'emissione di suoi titoli di credito autonomi, non ha fatto onore alla sua firma, per cui gli ingentissimi crediti degli esportatori italiani, dell'ampiezza di centinaia e centinaia di milioni, sono rimasti insoddisfatti. Penso però che questo fatto non rientri nella situazione prevista dalla nuova legge, perchè non credo che essa abbia effetto retroattivo!

Mentre dunque non costituisce una novità il fatto che uno Stato estero paghi le importazioni mediante titoli del suo Governo, salvo poi a non far fronte ai propri impegni, invece un'importante innovazione è certamente quella prevista dalla lettera b) dell'articolo 20. In base ad essa verrà consentito ai nostri istituti di credito di emettere appositi titoli (la legge non dice che tipo di titoli: possono essere obbligazioni, possono essere azioni; penso piuttosto obbligazioni, ma sarebbe comunque stato bene che si fosse precisata la natura di questi titoli) di importo pari alle obbligazioni straniere ricevute in pagamento. Questa novità della legge mi lascia molto perplesso circa la sua portata pratica e soprattutto circa le possibilità di controllo per quel che concerne il rientro dei capitali esportati nel caso di finanziamento di lavori effettuati dagli italiani all'estero. Questi titoli, emessi dagli istituti di credito fino alla concorrenza del valore del gruppo di titoli ricevuti dallo Stato o dagli enti statali importatori, a volontà dell'esportatore italiano che li riceverà in pagamento, potranno essere convertiti in denaro presso altri istituti di credito. Che cosa faranno tali istituti? Emetteranno altrettante obbligazioni — il testo di legge qui è quanto mai oscu-

ro —, le quali dovranno essere di pari importo al *plafond* delle obbligazioni che lo Stato o gli enti esteri ci rimetteranno in pagamento delle nostre esportazioni.

Ma c'è di più. Sempre all'articolo 20, lettera c), è addirittura previsto il finanziamento diretto al Paese importatore o ad enti o a privati importatori, mediante il rilascio di titoli obbligazionari espressi dagli istituti di credito italiani o in lire o in valute estere di serie speciale ed emessi anche in deroga dell'articolo 2410 del Codice civile, il quale, se non vado errato, non consente che il *plafond* delle obbligazioni superi il capitale sociale versato. Minor garanzia, quindi, per i terzi. Tali titoli o obbligazioni saranno dati in pagamento dall'importatore estero alle ditte italiane esportatrici di merci o servizi. Ma è l'espressa disposizione che la scadenza delle obbligazioni potrà anche superare i dieci anni che aggiunge in me ulteriori perplessità circa le future possibilità di rientro. Ciò va tenuto in conto.

Ci troviamo quindi di fronte ad una specie (mi si lasci correre il termine) di operazione di credito fondiario *sui generis*, perchè viene emesso un titolo che è completamente autonomo e perchè, soprattutto, il proprietario importatore delle obbligazioni (perchè si tratta di obbligazioni) emesse, sia esso straniero o italiano, è completamente estraneo al rapporto di interscambio tra esportatore ed importatore. È giusto quanto espongo, onorevole Ministro?

M A R T I N E L L I, *Ministro del commercio con l'estero*. È scritto così...

R O D A. Estraneo quindi al commercio di importazione. Si tratta perciò di un titolo autonomo, a sè stante, titolo che ci desta qualche preoccupazione circa il controllo successivo e permanente di questi finanziamenti. Qui si tratta in sostanza di finanziamenti a Paesi sottosviluppati; il controllo quindi è oggettivamente difficile. È naturale che questo titolo autonomo, questa specie di titolo fondiario *sui generis* dovrà essere utilizzato dal Paese importatore per l'acquisto di merci nel nostro Paese; tuttavia le dimensioni di questo credito fon-

diario, che noi non conosciamo, ci lasciano perplessi, sollevano in noi dei dubbi.

E veniamo, onorevole Ministro, alla specifica critica all'articolo 3 paragrafo 7, che prevede la copertura del rischio anche per gli aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture. Questo non è forse un eccesso di longanimità da parte del Governo e del nostro Paese nei confronti degli esportatori? E che controllo avremo, signor Ministro, circa gli aumenti di costo derivanti da circostanze di carattere generale? Come farà lei e come faranno i suoi uffici a stabilire in che misura sono avvenuti questi aumenti di costo? Le circostanze generali inserite nel testo di legge non daranno luogo ad arbitri interpretativi?

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Vi è un Comitato. . . Questa norma c'era già; noi abbiamo ridotto la sua portata.

RODA. Lo so che il rischio è del 5 per cento, ma anche questo 5 per cento sul volume di tutto il commercio di esportazione ha un certo peso economico. Non si tratta del 5 per cento su cifrette, ma si tratta di un 5 per cento (che comunque è a carico del Governo) su grossissimi importi e con la assunzione di un parametro di aumento tanto generico e imprecisato, perchè derivante da circostanze di carattere volutamente generale, che io sfido l'onorevole Ministro ad assodare e precisare nella effettiva consistenza. Saremo qui, molto probabilmente, alla mercè degli esportatori i quali potranno certamente farci vedere quel che vorranno circa particolari presunti aumenti di costo. Io desidererei, onorevole Ministro, come ho esposto le mie argomentazioni in maniera precisa, che lei mi rispondesse con altrettanta precisione, non rimanendo a metà strada, come di solito avviene.

Mi avvio rapidamente alla conclusione anche perchè in sede di emendamenti queste mie critiche affioreranno di nuovo. Vorrei fare qui però delle domande, onorevole Ministro. Perchè la quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi, che è del-

l'85 per cento del valore dei crediti concessi alle imprese esportatrici (lasciando a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento), scende invece al 65 per cento per i depositi all'estero di prodotti nazionali? Per non parlare poi della quota di garanzia relativa all'esecuzione, da parte di imprese nazionali, di lavori all'estero, che scende addirittura al 30 per cento, come se questi lavori non fossero altrettanto onerosi, non comportassero un largo impiego di mano d'opera e, soprattutto, un'ingente quantità di macchinari e impianti, che debbono essere spediti all'estero!

All'articolo 8 noi vediamo che i premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che provvede appunto all'assicurazione dei crediti. Alla gestione di questo conto sovrintende un Comitato formato da 17 rappresentanti, che rappresentano tra l'altro ben sette Ministeri. Per qualche Ministero ci sono anche due rappresentanti! Ora, onorevole Ministro, non è troppo ampio questo Comitato? Tutto ciò mi sembra paradossale dal punto di vista della funzionalità, per non parlare dei relativi maggiori oneri connessi.

Altra critica di carattere tecnico, onorevole Ministro, vorrei fare all'articolo 18 dove si dice che il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento (quindi perdita secca per il Tesoro), allo scopo di contribuire alla copertura della differenza tra il tasso delle operazioni attive (e cioè quelle previste dal precedente articolo 13, vale a dire il risconto degli effetti relativi ai crediti all'esportazione, effettuato dalle banche previste dalla legge del 1952; oppure le anticipazioni agli istituti di credito a medio termine) e il tasso delle operazioni passive (vale a dire il tasso corrisposto sulle operazioni di mutuo che il Mediocredito dovrà contrarre a norma del precedente articolo con altre aziende di credito).

Ma, onorevole Ministro, fino a prova in contrario, le aziende di credito nel concedere i mutui non applicano sempre dei saggi di interesse superiori a quelli che esse sono tenute a corrispondere a loro volta a quelle altre aziende di credito presso le quali an-

dranno a riscontare gli effetti? In altri termini, non sarebbe quanto mai illogico che un istituto di credito prestasse al 5 per cento, e si facesse prestare (permettetemi questo esempio un po' terra terra, che però rende l'idea) ad un tasso superiore? A me sembra invece che basti la firma del Mediocredito, banca girante, per ottenere condizioni automaticamente migliori di quelle che non verrebbero ottenute da un privato o da una banca qualsiasi.

E allora, per quale motivo il Tesoro deve corrispondere l'1,50 per cento di premio su una differenza di costo del denaro che non si riesce a spiegare? Infatti, fino a prova in contrario, il Mediocredito, sulle sue operazioni attive, chiederà sempre un tasso maggiore di quello che non dovrà pagare a sua volta in sede di risconto! Mi pare che questo sia molto chiaro.

Comunque, al mondo tutto è possibile, e può darsi che l'onorevole Ministro riesca a convincermi anche di questa che, nel sistema bancario, sembra a me una incongruenza, perchè incongruente sarebbe la banca che pagasse sulle operazioni passive un prezzo superiore al ricavato delle sue operazioni attive. (È chiaro che una tale banca in questo caso sarebbe il Mediocredito).

Ma occorrono dei quattrini per finanziare le esportazioni (abbiamo già visto che cosa si fa negli altri Paesi); e allora l'articolo 25 del disegno di legge dispone un finanziamento di 35 miliardi. Lasciamo stare le questioni di copertura. Premetto che, contrariamente alla mia consuetudine (lo faccio sempre, in questi casi), non ho controllato sul bilancio di previsione del Ministero del tesoro se effettivamente sono stati iscritti per l'esercizio 1960-61 i 4.400 milioni e per lo esercizio 1961-62 i 5.600 milioni di cui parla il secondo comma dell'articolo 25.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Stia tranquillo che sono iscritti in bilancio.

RODA. Ci credo. Di solito tuttavia controllo, perchè può sbagliare anche un Ministro, nel redigere una legge. (*Commenti*).

Comunque, 4.400 milioni più 5.600 milioni fanno un totale, per i due esercizi dal 1960

al 1962, di 10 miliardi, esattamente. Il fondo previsto dalla legge, che sarà appena sufficiente per dare l'avvio al volano del Mediocredito per tutte le complesse operazioni di assicurazione e di credito che svolgerà, ammonta a 35 miliardi; di essi, dieci sono collocati nei due esercizi che abbiamo visto, e il resto? La legge, per il futuro, s'impegna « a seconda delle disponibilità di bilancio »: punto e basta.

Dunque, mentre per i primi 10 miliardi si indicano le voci precise di bilancio a cui attingere, per gli altri 25 miliardi (una bazzecola, onorevole Ministro!) ci si impegna nel futuro « a seconda delle disponibilità di bilancio »! Onorevole Ministro, lei sa meglio di me quali sono le disponibilità del nostro bilancio, in perenne disavanzo: le disponibilità di un bilancio in perenne disavanzo sono teoricamente uguali a zero; e allora, se non si precisa come si deve fare, se non si dice che, oltre che a carico dei bilanci per il 1960-61 e per il 1961-62, anche a carico degli altri cinque bilanci si dovranno imputare cifre precise, noi ci troveremo, come talvolta accade, a vedere svuotata di contenuto anche questa legge per la estrema imprecisione della sua dizione, perchè, a mio sommesso parere, una legge è imprecisa allorchè affida lo stanziamento futuro di ben 25 miliardi a generiche promesse, a eventuali disponibilità di bilancio. Con questa allegra locuzione — mi perdoni, onorevole Ministro — si possono finanziare tutti i piani di questo mondo! Ma questo non è serio e quindi non si deve fare. Chiedo scusa se le mie argomentazioni le esprimo causticamente, ma esse sono di una assoluta precisione.

Per noi, onorevole Ministro, il problema funzionale supera come importanza quello finanziario di cui ho fatto cenno. Fino ad oggi è stato proprio il problema funzionale ad impedire che del credito all'esportazione fruisse-ro gli operatori economici, e particolarmente i piccoli operatori; e se dovessimo trarre un giudizio di insieme ed addentrarci quindi partitamente — il che non è possibile fare in questa sede, anche perchè ne manca il tempo — nella meccanica dei 44 articoli, ne trarrebbe anche lei, con me, il convincimento che, sì, l'esportazione sarà favorita da questo disegno di legge, ma sarà la grande esportazione, sa-

ranno i grandi operatori economici a beneficiarne maggiormente, mentre i piccoli operatori economici saranno, come si è verificato finora, tagliati completamente fuori — dico completamente fuori — dai benefici che teoricamente sono inseriti in questo disegno di legge. E non a caso io ho accennato a quel prodotto artigianale da me visto agli antipodi del nostro Paese, esposto in alcune vetrine di Melbourne e di Sidney: ho citato quello esempio per dimostrare come a noi stanno oggettivamente a cuore i modesti esportatori, i medi esportatori, le cosiddette medie industrie, poichè sono esse che concorrono, a ben vedere, nella più larga misura a sostenere la nostra esportazione. Io ho però l'impressione che, come è avvenuto fin qui, i piccoli e i medi esportatori dovranno operare soltanto sulla base delle proprie forze, poichè saranno completamente tagliati fuori dalla voluta artificiosa meccanica di questa legge.

Ripeto, se avessi del tempo a disposizione, ma soprattutto se lei, onorevole Ministro, avesse del tempo da concedermi, le dimostrerei partitamente, articolo per articolo, come tutta questa ridda di finanziamenti e di garanzie ad alto livello non si addice al piccolo operatore economico, il quale a tali finanziamenti e a tali garanzie praticamente non può partecipare. Ed è una critica di fondo che noi socialisti muoviamo a questo provvedimento di legge.

Tutto questo, onorevole Ministro, è da imputarsi soprattutto alla solita eccessiva burocratizzazione che le è stata accennata, se non addirittura rimproverata, nei diversi Convegni che si sono tenuti nel nostro Paese e nei quali si sono dibattuti e si dibattono i problemi del commercio di importazione e di esportazione; eccessiva burocratizzazione che condiziona l'applicazione delle leggi vigenti in materia, e ne frena e limita la portata.

È stato più volte richiesto, onorevole Ministro, da parte degli operatori economici, di semplificare e snellire le procedure d'accesso al credito e all'esportazione, ma non si è ottenuto quasi nulla. La copertura dei rischi politici è stata assicurata, ma non è stata nel contempo assicurata la copertura dei rischi monetari. Inoltre è quasi inesistente nel nostro Paese la copertura del rischio com-

merciale, a differenza di quanto avviene nei maggiori Paesi esportatori, a cominciare dalla Germania Occidentale, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito, dalla Francia, che sono in sostanza quei Paesi che noi, girando il mondo, vediamo essere i nostri più accaniti competitori: sono tre, quattro Paesi in tutto che contendono al nostro Paese i grandi mercati euro-asiatici. Basta girare il mondo per rendersi conto in pratica di queste cose.

È quasi inesistente nel nostro Paese la copertura del rischio commerciale. È vero che esistono a Roma la Società assicurazione crediti che copre i rischi commerciali, l'I.N.A. con altre piccole assicurazioni in consorzio, ma, per l'altezza eccessiva dei premi imposti al rischio commerciale, l'esportatore ricorre rarissimamente alle cennate società di assicurazione crediti. Occorrerebbe diminuire questi tassi per sollecitare gli esportatori a coprirsi anche per i rischi commerciali.

Ed ho finito; però, dicevo, la legge può anche presentare degli aspetti positivi in teoria. Ma come si articolerà in pratica? Onorevole Ministro, sa di che cosa si lamentano oggi i piccoli esportatori? Ecco i motivi per cui nascono in noi dell'opposizione dei fondati dubbi circa la portata reale di disegni di legge che apparentemente possono anche dimostrarsi ben congegnati ma che invece in sostanza deludono troppo spesso le aspettative di talune categorie, nel nostro caso degli esportatori. Non cito un articolo di « 24 Ore » in cui si fa ascendere a qualcosa come 200 miliardi il debito del Tesoro verso gli esportatori, non lo cito perchè non è una cifra che ho potuto controllare: è un articolo di D'Albergo.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non sono un grande lettore di « 24 Ore ».

RODA. Io non mi vergogno di dirle che leggo anche « 24 Ore » perchè questo credo rientri nei miei doveri di ufficio di parlamentare.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Le ho detto che non sono un « grande » lettore.

R O D A . Quante volte non sono proprio i miei avversari a darmi le armi per combattere le loro tesi! In questo articolo di D'Albergo si fanno ascendere a 200 miliardi i debiti del Tesoro verso gli esportatori.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. A quale titolo?

R O D A . Lei che è Ministro del commercio con l'estero sa bene che i titoli essenziali sono l'imposta I.G.E. da rimborsare e il dazio di introduzione. Comunque io non le cito questo articolo perchè, ripeto, le cifre le voglio controllare. Ho però delle cifre freschissime, che mi sono state fornite proprio ieri da un'autorità indubbia, con la quale non ho certamente dimestichezza e alla quale mi sono rivolto semplicemente per ottenere delle informazioni, la Confederazione generale del-

l'industria, che non è certo, ai vostri occhi, sospetta. Ecco un caso tipico di come i nostri avversari ci possono essere anche utili. Io leggo « 24 Ore » e qualche volta vado a chiedere informazioni — e assolvo con ciò scrupolosissimamente al mio dovere di parlamentare e nulla più — anche alla Confederazione dell'industria e con questo non credo di venir meno nè alla mia fede politica nè alle mie convinzioni in materia.

La Confederazione dell'industria, proprio ieri, mi forniva questi dati, riassunti in uno specchietto che è sotto i miei occhi e che riassume lo stato dei debiti, della situazione passiva, delle pratiche giacenti presso l'Intendenza di finanza di Milano. E guardi, onorevole Ministro, che l'Intendenza di finanza di Milano sta al resto del nostro Paese come circa quattro sta a dieci, vale a dire in un rapporto del 40 per cento circa.

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue R O D A ). La situazione, al 31 gennaio 1961, all'Intendenza di finanza di Milano, per pratiche liquidate e passate alla Ragioneria è di 17 miliardi per l'I.G.E. e di 6 miliardi per dazio d'importazione: quindi si tratta di 23 miliardi, che costituiscono altrettanti esborsi, anticipi, soprattutto dei piccoli esportatori, perchè i grossi esportatori, in un modo o nell'altro, riescono sempre ad essere i primi della classe nel farsi rimborsare I.G.E. e dazio; in coda restano sempre i piccoli esportatori, chissà perchè e chissà come, ma restano sempre e poi sempre in coda quelli che più hanno bisogno! Onorevole Ministro, questa verità solare, lei non me la potrà mai smentire!

Ebbene, vi sono ben 17 miliardi di I.G.E. in sofferenza, 6 miliardi di dazio in sofferenza; per pratiche in corso, abbiamo altri 2 miliardi di I.G.E. e due di dazio; per pratiche che si presume giungano per la liquidazione entro il 30 giugno 1961, abbiamo 10 miliardi per l'I.G.E. e 4 per il dazio. Per pratiche che nel frattempo giungeranno in dogana per la

omologazione, altri quattrini ancora. Per farla breve, l'esposizione a tutto il 30 giugno, per questo esercizio finanziario, cioè, è di 39 miliardi di I.G.E. in sofferenza, più 15 miliardi di dazio d'importazione; vale a dire 54 miliardi in sofferenza solo presso l'Intendenza di finanza di Milano. Sono 54 miliardi sborsati magari da oltre un anno dagli esportatori, dai meno provveduti, che hanno dovuto anticiparli al Tesoro italiano ed aspettarne la restituzione per le calende greche!

Ecco il motivo per cui siamo molto scettici circa la portata di certe vostre leggi e, in virtù di questo motivato scetticismo, mi onoro di significarvi, per conto del mio Gruppo, la nostra astensione su questo vostro disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mencaraglia. Ne ha facoltà.

M E N C A R A G L I A . Due mesi or sono, onorevole Presidente, la *Gazzetta Uffi-*

ciale della nostra Repubblica, a conclusione del nostro esame e della nostra approvazione, pubblicava la legge n. 68, recante « Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti ».

Era una legge di sette articoli, l'ultimo dei quali delegava il Governo a raccogliere in testo unico tutte le norme riguardanti l'assicurazione per conto dello Stato contro rischi speciali e finanziamenti di crediti derivanti dall'esportazione.

A distanza di pochissime settimane, mentre vi sono disegni di legge la cui discussione e approvazione è attesa, richiesta e sollecitata da milioni di operai, di contadini, di pensionati, di invalidi, di casalinghe italiani, mentre questi disegni di legge aspettano ancora di varcare la porta delle Commissioni, noi ci troviamo, in Aula, davanti a questo disegno di legge, n. 1347, con indicazione di urgenza.

L'onorevole Ministro del commercio con l'estero ci dice, nel presentare questo disegno, che esso può essere considerato come un testo unico in materia di assicurazione e di finanziamento dei crediti all'esportazione. È un testo unico di un tipo un po' particolare, che coordina due leggi esistenti, la 955 e la 1198, e le coordina con tre disegni di legge che non sono stati ancora discussi ed approvati. Esso propone in conseguenza rilevanti modifiche ed integrazioni alle due prime leggi, ma non fa riferimento alla legge n. 68 del 17 febbraio 1961. Da queste considerazioni nasce l'esigenza che si ponga all'onorevole Ministro del commercio con l'estero un primo quesito: il Governo è ancora nell'intenzione di presentarci il testo unico relativo all'altra legge entro i quattro mesi che restano, oppure la legge che abbiamo approvata in febbraio cadrà sotto la prescrizione dell'ultimo comma del disegno di legge che ci viene presentato oggi e sotto i colpi delle abrogazioni che ne derivano? Io non ho il minimo dubbio che la risposta dell'onorevole Ministro sarà piena e pienamente soddisfacente. Così non avremo più dubbi e sarà allontanato ogni sospetto che ci troviamo di

fronte a provvedimenti tanto sottili che non giunge a mezzo di maggio quel che in febbraio abbiamo filato.

Un fatto d'altra parte non ha bisogno di chiarimenti da parte dell'onorevole Ministro: è il fatto che il problema che il presente disegno affronta, e su cui siamo chiamati a discutere, deve essere di tal peso e di tanta importanza che le proposte si succedono a distanza di settimane e ci si propone l'urgenza, mentre a nostro giudizio sarebbe stato più opportuno e certamente più saggio discutere prima gli orientamenti generali della nostra politica di commercio estero in sede di esame di bilancio o almeno attendere i risultati e le conclusioni del Convegno per lo studio dei problemi posti dal nostro commercio con l'estero, che sta per aprirsi nei prossimi giorni a Milano per iniziativa della Camera di commercio, dell'Università Bocconi e dell'Istituto di studi economici, e al quale probabilmente il nostro Ministro vuole andare con l'approvazione di questo testo presentato d'urgenza. Se l'urgenza che ci si propone non è più urgenza ma fretta, ci devono essere, a nostro giudizio, dei motivi. E i motivi sono dichiarati: si tratta di mettere l'esportatore italiano rapidamente in grado di competere sul mercato internazionale. Ciò si vuole raggiungere adottando dei provvedimenti che tendano a diminuire, fin quasi a renderlo nullo, ogni rischio dell'impresa privata.

Se questo si deve fare, se nuovi provvedimenti si impongono e nuovi strumenti debbono essere creati, ciò avviene perchè altri Paesi, altri Stati, di fronte alle stesse esigenze che muovono noi, hanno adottato e stanno attuando provvedimenti di questo tipo, li stanno studiando, sospinti dalle stesse necessità e dagli stessi problemi. Questo significa che tra i produttori di merci, tra le grandi imprese esportatrici dei singoli Paesi, si è aperta ormai una fase di concorrenza, che non permette più nè indugi nè esclusione di colpi.

Ecco un altro motivo, a nostro giudizio, per cui provvedimenti di questo tipo debbono essere esaminati con maggiore attenzione e non possono essere presentati perchè la loro approvazione intervenga nello spazio di poche ore, di un pomeriggio. Occorrono delle

decisioni ponderate, che tengano conto da una parte delle mutazioni rapide dei gruppi economici, dei valori, dei settori merceologici e soprattutto delle destinazioni delle esportazioni italiane e che le considerino, come è naturale, in rapporto alle mutazioni relative delle importazioni e dell'andamento, non così roseo come sembra essere stato detto, della bilancia commerciale italiana: ma che soprattutto definiscano una politica italiana nel quadro della grande lotta tra la linea della amministrazione Kennedy per un coordinamento internazionale che conservi all'economia statunitense posizioni di privilegio, e quelli che sono gli orientamenti della Germania federale, che vuole sviluppare la sua politica imperialista e di conquista dei mercati.

Il nostro Governo è incerto, e la sua incertezza si riflette anche in questo disegno di legge: sia il Ministro che l'onorevole relatore accennano alla necessità di un coordinamento delle varie politiche internazionali, parlano di previsti consorzi internazionali di finanziamento in favore di Paesi sottosviluppati, che rappresentano, come essi dicono, verosimilmente l'unica soluzione idonea a fornire a detti Paesi gli ingenti aiuti finanziari di cui abbisognano. Ma si tratta di affermazioni platoniche, affermazioni che non partono da un esame serio, da una discussione nel Parlamento delle cause di quello che possiamo considerare in pratica il fallimento della riunione londinese del D.A.G. dello scorso marzo; non partono dai risultati dei recenti colloqui dei nostri uomini di governo con Harriman; non partono dalle risultanze del recentissimo incontro di Oslo, per quanto ha avuto attinenza con i problemi che oggi ci interessano in rapporto a questo disegno di legge; non partono soprattutto da una considerazione globale dei problemi degli scambi internazionali, della situazione mondiale, e non di settore del mercato mondiale. Partono, come ci dice la relazione, da esigenze immediate, espresse dalle categorie interessate; ed il disegno di legge che ci si sottopone ha già subito, come qui è scritto, taluni emendamenti, che sarebbero stati suggeriti da una non meglio definita « vasta risonanza » che esso ha avuto in seno alle categorie interessate. Questa « vasta

risonanza » avrebbe fornito « un ulteriore apporto per la messa a punto di questo provvedimento legislativo ». Quelli che eravamo abituati a sentir definire « gruppi di pressione » oggi li chiamiamo « vasta risonanza », col resto della definizione, e prendono corpo in quegli operatori del Nord che con l'onorevole Ministro del commercio con l'estero si sono incontrati per esporre, per sostenere e difendere le loro esigenze

Ora noi non vogliamo dire che sia un male il rapporto diretto ed anche continuo tra il Ministro e gli operatori economici; vogliamo soltanto dire...

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Tutti gli operatori economici. Se lei fa una tale insinuazione lo dica chiaro .

MENCARAGLIA. Le ripeto quello che ho detto: non vogliamo con questo dire che sia un male il rapporto tra il Ministro e gli operatori economici.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Lei ha detto « del Nord », ed io le rispondo: di tutto il Paese; del Nord, del Sud e del Centro.

MENCARAGLIA. Allora deve smentire quelle riviste che hanno informato che lei il 20 settembre, o ottobre, o altro mese...

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Le riviste risponderanno loro stesse...

MENCARAGLIA... ha incontrato gli operatori del Nord.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. A Milano ed a Palermo sono stato.

MENCARAGLIA. Comunque prendo atto che l'onorevole Ministro ha continui e frequenti contatti con gli operatori di tutte le regioni italiane. Ripeto, questo non è un male; sussiste però l'esigenza di portare e far conoscere qui, in Parlamento,

gli argomenti e i motivi che in questi incontri, così estesi anche regionalmente, sono stati alla base della discussione. Gli operatori di tutte le regioni avranno con ogni probabilità esaminato con l'onorevole Ministro del commercio con l'estero il complesso dei problemi che insorgono dalla fine, dal tramonto, di cui tutti parlano, del periodo delle vacche grasse. Non faccio con questo riferimento all'Ente Sila, non faccio riferimento alle vie infinite del Signore che portano i funzionari italiani dal turismo vaccino all'esportazione senza rischio verso incarichi internazionali, ma faccio riferimento a fatti che nel novembre 1960 hanno fatto squillare il primo campanello d'allarme per gli esportatori italiani. Si è registrata allora la prima minacciosa riduzione del tasso di incremento delle esportazioni, anche per la nostra Italia del miracolo, quando altri Paesi ed altri Stati, per i quali l'allarme era suonato prima, avevano già attuato misure di protezione e di competizione. Perché si tratta, e bisogna dirlo, di competizione, e di competizione sempre più ristretta e limitata.

Molti di voi, onorevole Ministro, hanno dedicato recentemente tempo, inchiostro e voce a ricercare elementi e motivi di polemica, di propaganda, contro la risoluzione degli 81 partiti comunisti riuniti a Mosca nello scorso novembre. Non avete così avuto tempo per fermare la vostra attenzione su un passo che sottolinea come oggi, « quanto più si restringe la sfera del dominio imperialista, tanto più si manifestano i contrasti tra le singole Potenze imperialistiche. Si è inasprito — prosegue la risoluzione — e in modo estremo, il problema dei mercati. Le nuove organizzazioni interstatali che nascono sotto il segno dell'integrazione in effetti determinano un aggravamento delle contraddizioni e della lotta tra i Paesi imperialisti ».

Voi oggi ci portate di fatto un provvedimento che non è un atto di propaganda, ma è un riconoscimento di questa verità. Il tasso di incremento delle nostre esportazioni, che era già in declino dal luglio 1960, è precipitato sul finire dell'anno e non risale nei primi mesi di questo 1961, mentre il saldo passivo della bilancia commerciale del 1960 si è chiuso con un valore assoluto più che

doppio rispetto all'anno precedente, con un incremento percentuale negativo del 136 per cento rispetto alla fine del 1959.

Le esportazioni italiane, inoltre, si sono andate indirizzando sempre di più verso i Paesi del Mercato comune, mentre verso i Paesi dell'E.F.T.A., verso le due Americhe, verso l'Asia, verso l'Africa le nostre esportazioni sono andate progressivamente diminuendo. I dati percentuali offrono il quadro di una rapida inversione delle correnti di esportazione, e questo fenomeno è tipico, caratteristico ed evidente nel quadro europeo, cioè nel settore in cui noi esportiamo niente meno che il 62,3 per cento del globale delle nostre esportazioni.

Ormai anche i consigli di amministrazione delle grandi società monopolistiche italiane definiscono il Mercato comune « il combattutissimo Mercato comune », e la nostalgia di quando i Paesi della Convenzione di Stoccolma assorbivano i nostri prodotti per un valore tre volte superiore a quello del Mercato comune fa esprimere ad altri gruppi monopolistici italiani auspici e voti di superamento delle sbarre pesanti del Mercato comune stesso.

Noi riteniamo che siano queste almeno alcune delle « vaste risonanze » che si sono tradotte in emendamenti preventivi a questo disegno di legge, il cui titolo terzo pone poi in discussione un argomento nuovo, di estrema complessità e di grande attualità: quello cioè dell'assistenza ai Paesi che si definiscono in via di sviluppo.

Anche questo è un problema che, anche da solo, non può essere svolto con l'assillo della discussione di urgenza, perchè richiederebbe la definizione di un indirizzo politico da cui derivare le linee di una politica economica, commerciale e creditizia. L'introduzione del Ministro al disegno di legge non esclude il concorso dell'Italia nella cessione di risorse finanziarie a questi Paesi. Afferma però che l'azione che potrà essere svolta dall'Italia avrà luogo prevalentemente attraverso la esportazione di prodotti. La relazione del collega Turani — peraltro estremamente pregevole — ci ricorda che anche la Russia, cioè l'Unione Sovietica, finanzia a lungo termine le sue esportazioni. Con un solo difetto, però: e cioè che l'Unione Sovietica con-

diziona il finanziamento all'acquisto di prodotti di origine e di provenienza sovietica. Si dimostra cioè che, anche quando si fanno le stesse cose, da noi sono fatte bene e la Unione Sovietica le fa sempre male. Ma questo ci conferma soprattutto che c'è un difetto d'origine nel vostro ragionamento, quello di vedere l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo attraverso due lenti deformanti: l'una che fa vedere ogni cosa sotto la prospettiva di reazione a quello che fa l'Unione Sovietica, e l'altra, ancora più deformante, del neo-colonialismo, che si ispira a quelle posizioni politiche che il presidente Kennedy ha ripetutamente teorizzato e ben definito, quando ha precisato che gli aiuti e i crediti hanno da essere subordinati (sono parole sue) « all'acclarata volontà di ogni Governo di procedere a quei miglioramenti istituzionali che permettano di produrre duraturi progressi sociali ».

Tale linea politica è stata ancor meglio definita nei fatti, quando a Cuba la volontà di quel Governo di produrre duraturi progressi sociali si è concretata nella nazionalizzazione degli impianti e delle proprietà di gruppi privati che purtroppo hanno sede negli Stati Uniti. Voi partite dal principio che, in Asia e in Africa, il problema sia di vedere se questo o quel Paese di nuova indipendenza si orienterà verso il mercato e la società socialisti o verso il mercato e la società capitalisti: partite così da una politica di interventi economici, di interventi politici e in definitiva militari, che in verità è già costata troppi sacrifici ai Paesi che ne hanno dovuto sperimentare e ne stanno sperimentando le conseguenze o sentono, come il Viet Nam, la minaccia di doverne subire la dolorosa esperienza. Mentre il problema che si pone ai Paesi di nuova indipendenza non è di vedere con chi andare, ma di seguire la strada propria e di vedere chi, in Occidente o in Oriente, si pone il compito di facilitare o di ostacolare le loro aspirazioni e le loro possibilità di rapido progresso tecnico, economico, culturale e sociale.

L'assistenza ai Paesi in via di sviluppo deve essere trattata sul piano dello Stato, ma in un quadro più vasto, non di contrapposizione, non di concorrenza, non di reazio-

ne a ciò che altri fanno, ma di cooperazione e di intesa, e non di un gruppo di Stati progrediti, ma di tutti gli Stati progrediti. Gli atti legislativi del Parlamento italiano dovrebbero, a nostro vedere, essere preceduti e derivare poi da una solenne affermazione politica di riconoscimento e di difesa attiva del diritto di autodeterminazione dei Paesi in via di evoluzione, in Asia, in Africa e nell'America Latina, e dall'affermazione che l'intervento economico in questi Paesi deve essere fondato sul principio degli interessi comuni e del pieno rispetto, non solo dell'indipendenza e delle scelte politiche, ma anche di quella evoluzione sociale che non si può arrestare, e del loro diritto a darsi forme di organizzazione economica e politica che corrispondano agli interessi della maggioranza delle loro popolazioni, anche e soprattutto quando le trasformazioni che ne conseguono vengano eventualmente a contrastare con le previsioni di sfruttamento e di profitto dei gruppi privati degli altri Paesi.

Ecco quale dovrebbe essere una linea di politica economica che, sostenuta dal nostro Paese, ne farebbe il centro di attrazione di quei Paesi che si afferma di voler aiutare, e ci creerebbe nel mondo una posizione di indiscutibile prestigio.

La vostra politica però ci condanna a restare a rimorchio delle posizioni altrui, e ve ne ha ringraziato, il 5 di questo mese al Bundestag, il Ministro degli esteri della Germania federale, Von Brentano. Quando poi le conseguenze di questa politica si fanno pesanti per le nostre strutture, allora le spostate su tutta la popolazione italiana, come fate anche oggi con questo disegno di legge; perchè c'è una componente, qui taciuta, ma che è una componente del problema che oggi si pone e a cui bisogna accennare: è la componente del mercato interno italiano. I monopoli italiani, e voi con loro, vedono l'esportazione come via di collocamento e di smaltimento dei loro prodotti per mantenere i livelli di produzione che hanno raggiunto, per mantenere i costi di produzione, per mantenere i profitti; e vedono soltanto questa strada perchè il mercato interno non è sufficiente, perchè il potere d'acquisto della popolazione italiana non permette di conservare quei livelli, quei costi e quei profitti.

È da qui che acquistano un profondo significato politico le lotte operaie per un più elevato tenore di vita e contro gli squilibri regionali e le lotte dei contadini contro la decomposizione della nostra agricoltura; è da qui che acquistano significato le lotte delle popolazioni meridionali e delle Isole per il progresso tecnico e produttivo, per l'investimento anche in Italia dei mezzi di cui si intende, anche con questo progetto, disporre.

Voi perseguite di fatto una politica di compressione dei consumi o quanto meno una politica di freno allo sviluppo dei consumi interni in Italia; la perseguite con la politica agraria che provoca la decomposizione economica e sociale delle nostre campagne, e la mantenete, la portate avanti con l'intervento quotidiano dell'apparato dello Stato contro gli operai e le operaie che nelle fabbriche lottano per un salario più giusto. Ma è una politica che non porta lontano.

Voi approverete con ogni probabilità questo disegno di legge, e i consigli d'amministrazione dei grossi gruppi monopolistici si dichiareranno soddisfatti. Difatti, chi vende all'estero? Quali società esportano merci? Quali società, soprattutto, esportano i servizi, assumono i grossi appalti di lavoro all'estero? Noi chiediamo all'onorevole Ministro del commercio con l'estero di dirci, sul globale delle vendite all'estero e degli appalti assunti per lavori all'estero, quale percentuale, quale fetta si tagliano le dieci maggiori società italiane, quale fetta le venti maggiori società italiane, quale fetta le trenta maggiori società, e di dirci poi che cosa rimane per la media industria, per la piccola industria, per l'artigianato italiano, per tutto ciò che non è monopolistico e che tuttavia assicura il lavoro ad una percentuale altissima di operai e di lavoratori italiani.

Sono certo, pur senza nulla anticipare, che, se l'onorevole Ministro ci dirà come sono suddivise le grosse fette, troveremo con ogni probabilità — e non ne saremo sorpresi — proprio coloro che ieri alzavano fino al cielo le loro grida sdegnate per le iniziative che aveva preso in questa direzione questa o quell'impresa la cui gestione dipende non dal Ministro del commercio con l'estero, ma dal Ministro delle partecipazioni statali. Ecco perchè questo disegno di legge finirà col co-

stituire un semplice momento transitorio in una competizione internazionale che è aperta in quella parte del mondo che è tuttora fondata sul regime del profitto privato e dei monopoli. Anche gli altri Paesi fanno lo stesso: lo fa l'Inghilterra, lo fanno gli Stati Uniti, lo fa la Francia; tutti studiano questi ed altri provvedimenti.

La Germania ha rivalutato il marco e ha dato così un grosso premio ai suoi esportatori, ha attuato e sta attuando altri provvedimenti su ben diversa scala e su più vasta estensione. Tutti cercate l'uno contro l'altro di contenere le importazioni e di espandere le esportazioni. Parlate di solidarietà atlantica, di solidarietà occidentale; si sciogliono costantemente inni all'unità di questo Occidente. Quando poi siete costretti ad ammettere di fatto che la lotta è a coltello e che è a distanza ravvicinata, ecco allora che tutti i sostenitori dell'iniziativa privata diventano assertori dell'intervento statale a sollievo dei loro rischi, e trovate sempre la formula tranquillante della « cooperazione competitiva » nel quadro internazionale. Ma tra qualche mese cosa farete? Cosa farà l'onorevole Ministro del commercio con l'estero tra qualche mese, quando cioè le borghesie che hanno una struttura storicamente più forte della nostra avranno creato nuovi strumenti a tutela dei propri gruppi di interessi e le società monopolistiche italiane verranno a chiedere non solo i rimborsi, non solo l'assunzione dei rischi, ma nuovi provvedimenti? Allora farete nuove leggi per autorizzare il Ministro del tesoro a stanziare nuovi miliardi per altre forme di tutela ed altri strumenti per la concorrenza competitiva con i Paesi amici del Mercato comune e dell'Occidente atlantico. Quali sacrifici intenderete imporre ancora ai lavoratori italiani, a tutela dei quali questi miliardi non sono mai stati e non saranno più disponibili? Anche domani, quando avrete approvato questa legge e gli operai chiederanno una parte, una piccola parte del profitto che questa legge, sia pure transitoriamente, conserverà alle società produttrici e agli esportatori, che cosa farete? Passerete la pratica al Ministro dell'interno e impedirete così, con l'intervento dell'apparato statale, che si realizzi quella parte essenziale e necessaria della soluzione

del problema di fondo che è l'elevamento delle possibilità di assorbimento del mercato interno, mentre continuerete a voler ignorare l'altra metà della soluzione che consiste nel cambiamento degli indirizzi generali delle vie della nostra politica estera e del nostro commercio con l'estero. Nel mondo vi è un mercato molto grande, un mercato senza rischi, un mercato che voi non volete conoscere. Voi continuate ad ignorare che nel mondo non ci sono soltanto le strutture capitaliste ed il mercato capitalista, continuate a non vedere che anzi, nella realtà di oggi, le strutture capitaliste ed il mercato capitalista non sono nemmeno più le strutture e il mercato dominanti. Non volete sentire le proposte che vi vengono da un mercato esteso e senza rischi, eppure andate confessando, quando vi riunite nei convegni internazionali ed anche in Italia, il vostro timore, la vostra paura per la potenza economica e per la politica economica dei Paesi socialisti. Respingete le proposte di collaborazione, di scambio, che da questi Paesi vengono, mentre è questa la strada che può mantenere gli attuali livelli di produzione industriale, può persino far sì che una parte della nostra produzione agricola torni ad essere quella componente elevata delle nostre esportazioni che era un tempo.

Debbo ora necessariamente arrivare alla conclusione, onorevoli colleghi, e non posso cominciare un nuovo capitolo. Ma un quesito vorrei porre all'onorevole Ministro: nel mondo vi sono grandi Paesi capitalisti i quali temono essenzialmente che lo scambio con i Paesi socialisti porti ad un crollo o, quanto meno, ad un abbassamento dei prezzi delle materie prime. Non ne dubitiamo; questi Paesi ne sarebbero indubbiamente colpiti. Ma per quanto concerne l'Italia, il nostro Paese, ci dica l'onorevole Ministro del commercio con l'estero se l'Italia sarebbe colpita o avvantaggiata da un forte abbassamento dei prezzi internazionali delle materie prime; perchè non si può parlare di esportazioni se non si pone sull'altro piatto della discussione il problema delle importazioni!

Ci si dirà che di queste cose si potrà discutere in sede di esame del bilancio: e proprio per questo la discussione, oggi, è man-

chevole e anticipata, è una costruzione senza le fondamenta.

Vorrei che l'onorevole Ministro, e con lui la parte che lo sostiene politicamente, dimostrasse che il costruire senza fondamenta non è un metodo, che il ricorso a provvedimenti, a strumenti che non durano due mesi, come la legge n. 68, non è costruttivo. Vorrei, quindi, che si accettasse la proposta di rinviare questo disegno di legge alla Commissione per un più attento esame, che non si passasse oggi all'esame degli articoli, onde potere, col contributo di tutti i Gruppi, rivedere insieme quali emendamenti e quali correzioni apportare, in modo da introdurre, diminuendo il sostegno al rischio dei grandi monopoli, qualcosa che porti in primo piano il sostegno dello Stato alla media industria, alla piccola industria ed all'impresa artigiana, con la creazione di strumenti adatti.

La richiesta, pertanto, che il nostro Gruppo sottopone al Senato è quella che si rinvii questo provvedimento in Commissione e non si passi, per oggi, all'esame degli articoli, in modo da non approvare non solo con urgenza, ma addirittura frettolosamente, una legge che richiede invece una discussione più approfondita (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E** Ha chiesto di parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

**P E S E N T I**. Dopo l'intervento del collega Mencaraglia avrei poco da aggiungere, perchè sia le conclusioni cui il collega è giunto sia le argomentazioni che sono state portate mi trovano pienamente consenziente e mi pare che tali argomentazioni abbiano un significato molto profondo.

Questo disegno di legge ci viene presentato con urgenza dopo che già, nella sua esposizione finanziaria, il ministro Pella ha indicato come obiettivo della politica economica generale del Governo due punti: uno di questi è una politica di sostegno deciso ed ampio delle esportazioni ed una politica anti-dumping, cioè, in poche parole, l'inizio di una attività non dico competitiva, ma di concorrenza ad ogni costo e con ogni mezzo nel mercato mondiale.

Nè vale l'argomentazione che su questa strada si sono posti ormai tutti i Paesi capitalistici, perchè in tutti i Paesi vi sono leggi simili a questa ma non uguali, in quanto, sotto un certo aspetto, noi siamo più generosi verso gli esportatori, che poi sono i grandi gruppi, e, sotto qualche altro aspetto, forse, meno generosi; non vale, dicevo, l'affermazione che gli altri Paesi capitalistici stanno attuando una politica simile a quella che noi vorremmo iniziare, perchè la situazione del nostro Paese è particolare e noi dobbiamo tenere presente questa nostra situazione per discutere seriamente la scelta di politica economica che oggi si pone davanti a noi. Non si può improvvisare, non si possono, in un breve volger di ore, prendere delle decisioni così importanti.

Vi è prima di tutti un grande problema: se si deve insistere e premere per uno sviluppo più ampio, rapido ed equilibrato del mercato interno, se adoperare i capitali per investimenti che risolvano con un attacco massiccio, sotto la direzione dello Stato, il problema delle zone depresse del nostro Paese, o se si debba invece puntare più decisamente verso l'esportazione di capitali e di merci, favorita dal concorso dello Stato. Si tratta di un grosso problema, senza dubbio, che non si può risolvere in due parole, anche se per noi la scelta dovrebbe essere chiara.

Mi pare che sia sbagliato, se non altro, il punto di partenza che è stato scelto nella stesura del disegno di legge ed anche nelle proposte che lo stesso ministro Pella ha fatto, le quali rievocano del resto le richieste avanzate all'assemblea degli azionisti della Fiat dal professor Valletta o dal cavaliere del lavoro Cicogna nel suo discorso all'Assolombarda.

Qual è il primo aspetto di una sana competizione? È forse quello di mantenere i costi esistenti ma di farli gravare sulle spalle della collettività, di creare cioè dei falsi costi da distribuire su tutta la popolazione, cercando di ridurre i rischi e di finanziare a spese della collettività l'esportazione di merci e di capitali? Oppure quello di ridurre veramente i costi reali della nostra produzione? I costi di produzione sono resi elevati innanzitutto dall'insufficienza del mercato interno, non ancora mercato di massa così vasto

da permettere un ampliamento della produzione e quindi una riduzione dei costi stessi, poi dalla struttura monopolistica che pesa sulla nostra economia e crea falsi costi, poichè i prezzi del monopolio rappresentano nell'insieme dell'attività produttiva costi che potrebbero essere ridotti con una diversa politica economica.

Se noi ci incamminiamo sulla strada, percorsa anche dagli altri, di dare continui aiuti all'industria esportatrice, se saliamo tutti di un gradino, ci troveremo poi allo stesso livello, nè avremo risolto il problema fondamentale di creare una sana struttura economica con una riduzione effettiva dei costi reali. D'altra parte noi abbiamo, si dice, carenza di capitali e richiediamo investimenti esteri. Possiamo stimolare oltre misura una esportazione di capitali all'estero? Anche qui si tratta di scelte, che devono indicare non soltanto una direzione della politica economica, ma anche la misura e i limiti di tale politica.

L'impressione che sorge dalla lettura del presente disegno di legge è che noi questi limiti tendiamo a varcarli, anche perchè non vi è una netta visione generale della politica economica del nostro Paese. Il provvedimento in esame, cioè, è visto come in un compartimento stagno, risponde alle esigenze di certi gruppi di pressione e alla visione particolaristica e corporativistica di un Dicastero che ha sotto di sé un determinato settore della vita economica; non risponde però ad una visione generale che contemperi le esigenze del generale processo di sviluppo economico del nostro Paese. Ed occorre sempre tener presente il fatto che attraverso queste misure non vengono a ridursi i costi reali di produzione, ma si viene ad attuare un processo di redistribuzione del reddito nazionale, un processo cioè mediante il quale vasti settori, in primo luogo i consumatori, in primo luogo le masse popolari, debbono sostenere dei pesi, dei falsi costi e quindi debbono ridurre il loro potere d'acquisto, i loro redditi, per favorire la formazione di profitti per altri gruppi della società italiana, che, caso strano, sono i gruppi capitalistici più forti. Ricordava poco fa giustamente il collega Men-caraglia che proprio quei grandi gruppi (chiamiamoli chiaramente: la Fiat, la Montecatini-

ni, la Snia) i quali nelle loro relazioni alle assemblee dei soci sono furibondi contro ogni forma di statalismo, quando si tratta della concorrenza che nelle attività produttive viene loro fatta dalle industrie di proprietà statale, soprattutto quando queste industrie, comprando il petrolio sovietico, fanno ridurre il prezzo della benzina oppure quando riducono il prezzo dei concimi chimici, invocano invece lo statalismo, l'intervento dello Stato quando si tratta di dare loro aiuti, di attuare trasferimenti di reddito a loro favore, quando si tratta di creare non una economia sana, ma — rimanendo il costo di produzione lo stesso — di far sì che una parte di esso sia sopportato dalla collettività e non dall'azienda.

Ancora più strana, ed ha fatto bene il collega Mencaraglia a ricordarla) è l'argomentazione che non solo questa politica di aiuti all'esportazione viene fatta da tutti i Paesi capitalistici, ma addirittura sarebbe fatta anche dall'Unione Sovietica, che rimane sempre Russia per i colleghi della maggioranza. Se vi fa meno paura chiamarla Russia, chiamatela così. La realtà è la stessa, si chiami in un modo o nell'altro, e si impone in qualunque modo si voglia chiamarla. Anche questo significa veramente non comprendere la realtà economica e sociale così differente, che è costituita dal sistema socialista di produzione. Ora lì non si attua un trasferimento di reddito a favore di gruppi capitalistici, lì si attua un'azione pianificatrice dello sviluppo economico in cui vi sono delle risorse che si trovano all'interno e altre che si cercano al di fuori, si attua una politica di pace e di scambi con tutti e una politica economica che, proprio per consolidare la pace, aiuta i Paesi di una nuova formazione, che hanno acquistato recentemente l'indipendenza, attraverso accordi che difendono le ragioni di scambio di quei Paesi, che sostengono il prezzo dei loro prodotti fondamentali. Quando si pensa che l'Unione Sovietica acquista la maggior parte del cotone egiziano, e adesso la maggior parte dello zucchero di Cuba, o la maggior parte del caffè del Brasile o del cacao di altri Paesi, questo significa una

lungimirante politica, che è condotta per garantire non soltanto l'indipendenza di quei Paesi (perchè nessuna richiesta di carattere politico o di tipo kennediano è mai stata fatta all'Egitto per il finanziamento della diga di Assuan, come non è mai stata fatta verso nessun altro Paese), ma anche per creare veramente una competizione di carattere antimonopolistico, che porti alla riduzione dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime energetiche.

Il caso evidente è quello del petrolio. Ciò porta ad una sana competizione economica, sulla base della riduzione dei costi reali, e non ai bassi colpi che si cerca di attuare attraverso tutte le forme di intervento che avvengono nei Paesi capitalistici. E l'utilità economica generale di una collaborazione di tale tipo, senza discriminazione, aperta a tutti — è recente la richiesta dell'Unione Sovietica di partecipare all'O.C.E.D. —, è evidente e nell'Unione Sovietica l'utilità di tale politica non si traduce in profitti, in aumento di potere, in concentrazione di ricchezza per pochi gruppi, ma va a beneficio di tutta la collettività. Anche questo deve essere tenuto presente, perchè l'aumento della concentrazione economica, del potere monopolistico di pochi gruppi, che si verifica nel nostro Paese grazie anche alla nostra politica di commercio con l'estero, aggrava le tare fondamentali della nostra struttura economica e quindi non ci fa fare un passo avanti verso la riduzione dei costi, verso un risanamento della nostra economia.

Quando si stabilisce una serie di interventi nel campo economico, in questo caso per favorire le esportazioni (ed è strano che non si tenga conto in questo disegno di legge anche dell'altro aspetto, quello dell'importazione, se è vero che il Governo ha intenzione di attuare una legislazione anti-dumping, anche se questa non è la strada da consigliare perchè vi è il pericolo della ritorsione), bisogna aver chiari i limiti e le conseguenze di una tale politica, i limiti quindi e le conseguenze degli incentivi che vengono dati, degli interventi che vengono attuati, dei favori concessi.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue P E S E N T I) . Ora non mi pare che in questo disegno di legge sia precisato in modo chiaro il duplice aspetto delle facilitazioni che si intendono concedere, che è distinto, o almeno dovrebbe essere distinto. Uno è rappresentato dall'aspetto « rischio delle esportazioni » e l'altro è rappresentato dall'aspetto « finanziamento delle esportazioni ». Si potrebbe dire che l'aspetto « rischio », quando si tratta di rischi straordinari che riguardano sommosse, rivoluzioni, terremoti, od altro caso di forza maggiore che sia considerato, è giusto. È giusto, lo ammettiamo, che vi sia la garanzia per questi rischi, però non ci si ferma qui: il disegno di legge stabilisce anche delle garanzie per rischi economici, che non sono rischi anormali, ma che derivano dalle naturali fluttuazioni dell'economia.

Per esempio, la garanzia circa la variazione dei prezzi è un fatto molto grave, perchè se io sono sicuro che lo Stato mi rimborserà se il contraente non mi paga, e sicuro anche che avrò quel prezzo, e se per caso i costi aumentano e non ci sto più in quel prezzo c'è lo Stato che subentra e mi garantisce, allora il problema diventa molto, molto grave e il costo per la collettività molto pesante, anche perchè, onorevoli colleghi, è molto facile fare il giochetto che si fa anche nei pubblici appalti, in Italia, cioè giocare al ribasso. Quando, al momento dovuto, il costo non risulterà coperto, si tireranno in causa dei pretesti, come aumenti particolari di costi e via dicendo, e si farà subentrare lo Stato. Come si vede, non siamo più in tema di garanzia contro certi rischi.

Ma il disegno di legge appare impreciso anche sotto altri aspetti. La garanzia viene assunta, secondo il disegno di legge, quando il cliente sia una organizzazione statale o parastatale dello Stato estero: e sin qui potrebbe anche andare bene, essendovi una certa pubblicità di rapporti. Ma poi si parla an-

che di privati dei quali non sono precisate con esattezza le caratteristiche, purchè siano garantiti dal loro Stato: si chiedono garanzie stabilite forse da leggi simili alla nostra per importatori privati esteri? Non si sa; il fatto è che un po' alla volta si comprendono in queste norme anche quei privati che sanno benissimo che non potranno pagare, o che addirittura non vogliono pagare, comprendo quindi anche l'eventuale mancanza di cautela degli esportatori italiani, i quali si esporranno tranquillamente a tutti i rischi, sapendo che poi paga Pantalone, che purtroppo però non è la vecchia maschera veneziana, ma tutti noi, e particolarmente le masse popolari che vengono maggiormente gravate dalle imposte.

Quando poi si considera il problema del sostegno dei finanziamenti per le esportazioni di merci e di capitali, la cosa diventa ancora più grave. Ora, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, non è che io non mi renda conto del fatto che, in una struttura capitalistica e nella situazione dell'economia italiana, certi problemi non possano essere sollevati e studiati; però dico soltanto che bisogna farlo con cautela e non certo con una discussione affrettata, perchè tanti e tanti aspetti debbono essere considerati.

Qui, per esempio, si tratta non soltanto di esportazione di capitali e di merci, ma anche di servizi, per cui il disegno di legge riguarda anche progetti che siano richiesti dall'estero, o maestranze inviate a lavorare fuori d'Italia. Tutto questo rientra, nel disegno di legge, nel vasto significato dei finanziamenti sussidiati dallo Stato. A proposito del quale, altri aspetti ancora vi sono da precisare, anche se più minuti.

Per esempio, si parla in modo impreciso di « effetti » da riscontare. È una questione particolare da vedere in sede di una eventuale discussione degli articoli, ma cosa sono con precisione questi « effetti » da riscontare

o su cui effettuare anticipazioni? Sono cambiali vere e proprie, fedi di deposito o anche contratti, o altro ancora?

R O D A . Soltanto cambiali!

P E S E N T I . Un momento: parlo appunto delle maglie che nella legge sono state lasciate molto larghe e che debbono invece essere circoscritte meglio. Ma sono questioni particolari, che pure indicano con quanta poca chiarezza si siano determinati i limiti di questo intervento dello Stato.

Dicevo dunque che verrà il momento in cui specialmente i grossi gruppi si domanderanno se abbiano ancora la convenienza ad investire, per esempio, nell'Italia meridionale. Anche nel Sud d'Italia si presentano loro prospettive indubbiamente vantaggiose: anche qui si tratta di un'esportazione di capitali sussidiata dallo Stato, perchè la legge sul Mezzogiorno non fa pagare le tasse e offre tutti gli incentivi preparando le infrastrutture e assicurando altri vantaggi. E, dopo che gli investimenti abbiano fruttato, i capitali possono tranquillamente essere riportati al Nord.

Nelle esportazioni all'estero però la «baza» è ancora più grossa: si può esportare all'estero e rientrare nel capitale entro 6 mesi! Io vorrei vedere se il commercio interno, in Italia, aspetta solo 6 mesi o non di più per avere il pagamento dai propri clienti prima di dichiararli inadempienti! La legge invece promette entro 6 mesi la restituzione del capitale se si presentano difficoltà di pagamento o altro, perchè lo Stato interviene. Ma scusate, tutti coloro che ne avranno la possibilità, esporteranno il loro capitale italiano all'estero! Mi pare che la spinta alla esportazione dei capitali divenga veramente eccessiva e comporti gravi conseguenze. Tra l'altro, abbiamo detto poco fa che nell'economia internazionale si sta creando una grande instabilità proprio perchè la lotta, la concorrenza tra i vari Paesi si acuisce. Il nostro Paese è andato aumentando la sua dipendenza dall'economia internazionale, ed in questo c'è un lato positivo, che è costituito da una ventata di concorrenza che è stata di stimolo al rinnovo di certe strutture economiche del nostro Paese; ma c'è anche

un lato negativo, soprattutto quando questa internazionalizzazione non avviene sulla base di una sana riduzione dei costi, bensì sulla base di sussidi e di facilitazioni statali. Questa dipendenza dalla congiuntura internazionale può farsi risentire all'interno del nostro Paese per il fatto che una riduzione delle importazioni o delle esportazioni può determinare delle influenze negative su tutta la congiuntura economica interna, con grave pericolo per la nostra economia.

Quindi anche questo aspetto del problema va esaminato per vedere fino a che punto, almeno per noi che abbiamo bisogno di capitali e che dobbiamo aumentare gli investimenti nelle zone arretrate del nostro Paese, dobbiamo spingere, a spese della collettività, l'esportazione dei capitali all'estero. Vi sono tali e tanti problemi che vengono sollevati e che non possono, come diceva poco fa il collega Mencaraglia, essere discussi e risolti così, in poche ore, con una decisione che, oltre tutto, potrà poi durare, non dico lo spazio di un mattino, ma lo spazio di un mese o due, poichè probabilmente verranno altre leggi, verranno altre richieste, oppure bisognerà rivedere quanto è stato fatto a causa del mutare della situazione internazionale. Pensiamoci prima, quindi, facciamo una legislazione che sia coordinata, che tenga conto dell'insieme della politica economica che si vuole intraprendere e contenga anche una serie di scelte economiche e di precisazioni.

Si dice che lo scopo particolare di questo provvedimento, o almeno della sua parte terza, è quello di aiutare lo sviluppo dei Paesi cosiddetti sottosviluppati o in via di sviluppo. Ma è precisata la scelta dei clienti, per dir così, in questo disegno di legge? No, tutto rimane nel vago, il dispositivo può servire per tutti i Paesi. Tra l'altro vi è un punto in cui si parla di zone sottosviluppate di un Paese: badate che di zone sottosviluppate ce ne sono un po' dappertutto. Nel nostro Paese noi abbiamo una tale differenza tra zona e zona per cui si parla di dualismo nell'economia italiana; ma un certo dualismo gli economisti lo hanno scoperto in molti Paesi, persino negli Stati Uniti d'America, nella Francia, nel Belgio, dove si è verificato quel grande sciopero che tutti ricor-

diamo, con una volontà precisa di secessione da parte della Vallonia. Quindi noi domandiamo: questi incentivi debbono servire a portare, con l'aiuto dello Stato, una più forte lotta concorrenziale anche nei Paesi europei? Forse anche nei Paesi di tutto il mondo? Oppure tali incentivi hanno un determinato indirizzo? E se un indirizzo lo hanno, perchè non essere più chiari e precisi, con l'indicazione precisa dei clienti, ossia dei Paesi sottosviluppati?

Badate, una precisazione di tale natura avrebbe un duplice effetto: servirebbe a stabilire delle garanzie per la corrente di esportazione, ed è interesse comune che vi sia una gamma sempre più vasta di merci che vengono esportate perchè ciò rafforza le nostre ragioni di scambio; ma servirebbe anche a determinare un mercato sempre più ampio, senza discriminazioni, senza esclusioni. Prendiamo Cuba, per esempio: ecco un Paese certamente sottosviluppato e in via di sviluppo. Se vi fosse una lista di Paesi, come avviene del resto molte volte per le modalità dei pagamenti, tutti gli operatori italiani saprebbero che possono esportare a Cuba, a prescindere dal regime politico in vigore in quel Paese, e godere delle facilitazioni previste dalla legge. Invece, con una terminologia così vaga, può capitare che Cuba rientri tra i Paesi da aiutare ma quando faccia piacere non dico al Ministro personalmente, bensì al Governo; e magari quando Kennedy chieda che si interrompano i rapporti economici o si riducano, Cuba non rientrerebbe più tra i Paesi che debbono essere aiutati nella via dello sviluppo. (*Interruzione del senatore Roda*). Eppure vi è anche la garanzia per guerre, rivoluzioni, sommosse, terremoti, eccetera! Quindi occorre precisare meglio i clienti, ossia i Paesi per i quali le garanzie sono valide, le zone arretrate, senza discriminazioni di carattere politico.

Precisiamo perciò i limiti di questi aiuti, di questi incentivi, affinchè non si trasformino in un rafforzamento dell'esportazione di merci, di servizi e di capitali a danno dell'economia nazionale.

Infine noi chiediamo anche chiaramente che ci sia una discriminazione nel campo degli assistiti, cioè nel campo degli esportatori. Bisogna avere il coraggio di dire che prima

si deve preferire l'industria di Stato: non si deve aver timore di affermare questo. In fondo io contribuente perchè devo pagare affinchè la Fiat aumenti i suoi profitti? Invece posso non avere nessun dispiacere di dare il mio contributo, supponiamo, all'E.N.I., se l'E.N.I. veramente è un'industria dello Stato che porta ad una riduzione dei costi di produzione e i suoi profitti non sono intascati da qualche privato ma sono riversati nelle casse dello Stato. In tal caso gli utili ritornano alla collettività, non servono ad impinguare le tasche ed il potere economico di alcuni gruppi.

Vi deve essere una discriminazione anche tra gruppi monopolistici e medie e piccole industrie. Perchè non stabilire che non hanno diritto a questa assistenza i grandi gruppi che in fondo non ne hanno bisogno? Prendiamo ad esempio un grande gruppo che abbia una vasta esportazione: la Fiat (e mi dispiace di portare sempre questo esempio; sembra che ce l'abbia in modo particolare con il grande monopolio torinese. Niente affatto! È perchè è l'esempio più comodo). Essa ha un mercato vasto in tutti i Paesi. Per la Fiat evidentemente un rischio che possa avere, non so, nel Congo o nell'Irak, rappresenta un rischio minimo rispetto al complesso della sua attività. Perchè deve essere garantito dallo Stato? Ma volete togliere anche questo minimo rischio a questi grandi gruppi? Hanno enormi profitti di monopolio. Guardate le loro relazioni agli azionisti: sono un'esaltazione degli investimenti che sono stati fatti nella massima parte attraverso gli autofinanziamenti. Ma proprio per questi grandi gruppi noi dobbiamo garantire i finanziamenti a spese della collettività? Riserviamo invece questi aiuti alle piccole industrie, a quelle, sì, che magari riescono faticosamente a trovare un solo mercato in cui esportare e la grande massa della loro produzione si riversa in quel mercato. Se crolla quel mercato, allora si trovano in grande difficoltà. E queste medie imprese non hanno i grandi mezzi, non hanno i grandi profitti ed hanno meno ardire, anche. Perchè è evidente che quando si hanno le spalle forti si ha l'iniziativa, si può avere il coraggio di affrontare un appalto dello Stato indiano oppure di un altro Stato, si posson fare dei grandi lavori! Quando si

è piccoli queste cose non si possono fare se non vi è l'aiuto, se non vi è una certa garanzia, in quanto si rischia veramente tutto il proprio capitale e non una minima parte di esso.

Ecco perchè è giusto che vi siano delle discriminazioni. Questo significa una politica economica articolata ed anche democratica: non attuare trasferimenti di reddito per creare concentrazioni di ricchezza e potenza economica per i grandi gruppi, ma adoperare coordinatamente le risorse nazionali, aiutare quelli che veramente hanno bisogno di essere aiutati, creare, così, una più ampia espansione economica, senza alterare il rapporto tra espansione all'estero, con le esportazioni, e ripercussioni del mercato interno, senza sforzare il mercato estero, ma attuando un giusto equilibrio tra sviluppo del mercato interno e sviluppo del mercato internazionale.

Onorevoli colleghi, l'esperienza anche recente dimostra che fino ad oggi dal Governo è stata seguita la via contraria, sono stati favoriti i grandi gruppi, le grandi esportazioni; addirittura, fino a poco fa, si contemplavano soltanto le merci speciali, evidentemente i beni strumentali. Oggi si dice che si vuole estendere l'aiuto a tutte le esportazioni, ma in realtà si continua e si aggrava, aumentando gli incentivi, la politica fino ad oggi seguita in favore dei grandi gruppi. È proprio perchè si acuisce, nel mondo, la concorrenza internazionale, ed è proprio perchè si cerca di attuare una politica, diciamo pure chiaramente, di *dumping* o di competizione sleale, come veniva chiamata una volta, è proprio per questo che non è giusto e non conviene incamminarci in questa strada. È giusto tener presente quello che fanno gli altri, difenderci, ma è giusto discutere seriamente questi problemi, vederli nel loro insieme e non giungere, quindi, affrettatamente ad una decisione che sarebbe certamente dannosa per lo sviluppo economico del nostro Paese e per il suo sviluppo sociale.

È per questo che ripeto quanto ha già proposto il collega Mencaraglia e chiedo che questo disegno di legge sia rinviato in Commissione per un ulteriore esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Corbellini. Ne ha facoltà.

**C O R B E L L I N I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo e limitato soltanto alla schematica illustrazione di un emendamento che ho proposto insieme al collega Tartufo. Tale emendamento concerne le disposizioni contenute nel titolo primo del disegno di legge in esame, che riguarda l'assicurazione e il finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Viene da noi proposta una variazione all'articolo 7 di questo titolo primo, variazione che non è soltanto formale perchè assume l'aspetto di una necessità funzionale che si aggiunge e si armonizza con quanto è stato autorevolmente già proposto dalla Commissione e, per essa, dal senatore Turani nella sua chiarissima relazione. Tale nostra proposta ha trovato nell'onorevole Ministro la più ampia e responsabile comprensione. Di ciò dobbiamo prendere doverosamente atto, perchè sentiamo tutti il dovere di rendere sempre più efficace ed operante questo importante provvedimento legislativo che costituirà certamente — il senatore Pesenti mi consenta di dirlo — un efficace strumento propulsivo per la nostra esportazione.

Parlerò, innanzitutto, di questo emendamento; poi farò qualche considerazione, sulla importanza della legge, che sarà assolutamente schematica e di carattere generale.

L'emendamento proposto è richiesto dalla necessità che mi sembra evidente di tener conto, nell'articolo 7 del titolo 1, delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5; esso, quindi, trae origine da sostanziali ragioni di tecnica e di chiarezza legislativa.

Debbo in primo luogo rilevare che con le disposizioni dell'articolo 5 del titolo primo le nuove modalità di determinazione delle quote di garanzia, previste dall'articolo 1, non richiedono più la distinzione della legge preesistente, tra le forniture speciali e quelle normali. Vengono inoltre unificati i limiti massimi di garanzia accordabili nei vari casi, con la sostanziale innovazione di mantenere ferma, nel tempo, la quota del rischio assicurato. È questo un principio di carattere tecnico e proprio della nuova legge.

La precisazione innovativa introdotta nell'articolo 5 (primo comma) si deve perciò in-

tendere nel senso che la quota del rischio del 15 per cento a carico dell'esportazione va riferita, a mio avviso, ad ogni rischio e ad ogni singola rata del credito assicurato.

Dobbiamo con soddisfazione riconoscere che tale disposizione costituisce un'innovazione tra le più importanti che viene apportata alla legge preesistente. Difatti con questa l'esportatore è tenuto per primo a subire tutto il danno di un sinistro rispetto all'ente assicurante e fino alla concorrenza del 15 per cento del totale del credito assicurato. Secondo l'articolo 5 del disegno di legge in esame invece, se, ad esempio, per la prima rata del credito dilazionato si verifica il depreco sinistro, l'ente assicurante è tenuto a pagare all'assicurato un indennizzo pari all'85 per cento dell'importo della rata corrispondente, lasciando a carico dell'assicurato stesso il restante residuo del 15 per cento.

Nell'articolo 7 invece, questa importante innovazione dell'articolo 5 non viene tenuta presente, come sarebbe necessario; e quindi l'applicazione di tale articolo nella formulazione governativa potrebbe portare in molti casi caratteristici ad annullare il beneficio concesso all'esportatore dall'innovazione di cui all'articolo 5. Ad esempio, se l'istituto assicurante viene surrogato, dalla data del pagamento dell'indennizzo, nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia, e se debbono ad esso venire attribuiti con precedenza gli importi corrispondenti comunque corrisposti dal debitore estero (oppure le somme eventualmente recuperate o trasferite), può risultarne radicalmente modificata la suddivisione del rischio tra assicurato e assicurante.

Trattandosi, come ho detto, di un problema squisitamente tecnico, consentitemi di chiarirlo con un brevissimo esempio.

Le prime due rate del credito assicurato abbiano, ad esempio, l'importo rispettivo del 15 per cento del totale del credito assicurato per la prima rata e del 12,75 per cento per la seconda rata. Verificandosi il sinistro sulla prima rata, l'ente assicurante corrisponde all'operatore un indennizzo pari all'85 per cento del 15 per cento, e cioè al 12,75 (15 x 85) per cento. Il residuo 2,25 per cento rimane

perciò a carico dell'assicurato. L'ente assicurante in base al disposto dell'articolo 7 del testo governativo in esame, viene però, da quel momento, surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia; e cioè, in questo caso in cui il sinistro si verifica per la prima rata, al totale del credito concesso. Se la rata successiva, che abbiamo precisato del 12,75 per cento, viene invece pagata dal debitore estero, l'ente assicurante avrà il diritto di trattenersela per intero; e quindi nulla di essa toccherà all'esportatore. Sembra una inezia; ma meditando su questo piccolo problema aritmetico posso far vedere che cosa ne deriva praticamente facendo riferimento ad un caso reale già avvenuto. In esso si è verificato difatti che al danno subito dall'assicurato, il quale ha ottenuto solo il 2,25 per cento dell'indennizzo della prima rata, si è aggiunto anche quello del 12,75 per cento relativo alla seconda rata, e cioè del 15 per cento complessivo (2,25 + 12,75). L'intervento dell'ente assicurante ha annullato perciò la funzione regolatrice dell'assicurazione, e la quota di rischio assicurato non è più rimasta ferma nel tempo: ciò che invece con questa nuova legge si vuole, e giustamente, conseguire (articolo 5).

L'esempio che ho riportato (e scusatemi il piccolo calcolo aritmetico: pagamento della prima rata e non pagamento della seconda) è tutt'altro che teorico. Mi è stato infatti segnalato che per alcune importanti forniture di materiale elettromeccanico in un Paese del Medio Oriente è proprio avvenuto il caso di rate posteriori pagate dal committente dopo che esso non aveva pagato le rate precedenti. Ecco perciò la ragione dell'emendamento proposto che elimina tale possibilità.

Le ultime rate dei crediti, nel caso che ho citato, si riferivano a merci spedite dopo la data fissata come limite per il consolidamento dei pagamenti tra i due Paesi interessati. Le prime rate di tali contratti sono perciò entrate nell'accordo di consolidamento e quindi per esse si è verificato il sinistro assicurativo; mentre le ultime rate fuori del consolidamento sono state regolarmente pagate alla scadenza.

L'emendamento proposto all'articolo 7, richiamandosi allo spirito di quanto è stato già sancito dall'articolo 5, toglie perciò una evidente lacuna che rimarrebbe in questo provvedimento.

La necessità di aumentare le esportazioni di merci e di servizi stimola efficacemente la produzione del Paese. Tra gli strumenti necessari a mettere gli esportatori italiani in grado di competere con i concorrenti stranieri vi è quello di fornire ad essi mezzi di penetrazione adeguati: la legge che stiamo approvando è in tal senso di importanza fondamentale. Per questo motivo dobbiamo eliminare in essa quelle residue lacune che ne diminuirebbero l'efficacia; e l'emendamento, che sottopongo al vostro giudizio e alla vostra approvazione, mira appunto a tale scopo. Per questo motivo ringrazio il Governo che ha preso in considerazione l'emendamento stesso in modo che la legge, completata e perfezionata, possa avere la sua efficacia il più rapidamente possibile.

Per concludere, dopo quello che ho ascoltato dagli oratori che mi hanno preceduto, debbo riconoscere apertamente che questo provvedimento legislativo che stiamo per approvare ci consentirà di ampliare i mercati per tutte le attività produttive; ed in modo speciale per quelle di particolari nostre industrie che producono beni strumentali i quali richiedono lungo termine di consegna, come ad esempio le forniture della meccanica pesante, della costruzione dei mezzi di trasporto ferroviario (locomotive e veicoli), della costruzione degli impianti e dei macchinari idroelettrici, termoelettrici, eccetera.

Si afferma da tempo, ad esempio, che la domanda di energia elettrica è in continua espansione per la necessità di far fronte alle continue richieste dell'industria nazionale; e sappiamo quale sia attualmente il rigoglioso progresso che si sta sviluppando in questo settore. Ma sappiamo anche che non abbiamo più possibilità di disporre di acqua fluente da raccogliere in adeguati bacini; perchè (come è già avvenuto in Svizzera ed in tutti i Paesi civili del mondo) le disponibilità idrauliche sono state già quasi tutte utilizzate per gli impianti esistenti.

Allora domando: se non incrementiamo e non sviluppiamo la possibilità di realizzare

degli impianti idroelettrici utilizzando le acque ancora largamente disponibili nei Paesi in sviluppo, esportando la nostra esperienza e le nostre attrezzature già da tempo perfezionate in questo particolare settore della produzione, come dovremo regolarci? Forse un giorno più o meno lontano dovremo venire qui in Senato a segnalare al Governo che abbiamo delle grosse industrie produttrici di impianti e di macchinario idroelettrico, che hanno da quasi cent'anni un'esperienza largamente apprezzata in tutto il mondo, che ormai devono cessare la loro attività? Vi sono delle turbine idrauliche di costruzione italiana che funzionano da oltre mezzo secolo in centrali elettriche delle cascate del Niagara; ma noi in Italia non abbiamo ormai quasi più un mercato per costruirne ancora. Dovremo dunque ridimensionare queste nostre industrie di macchine idrauliche perchè il mercato italiano si sta rapidamente esaurendo? Già da oltre mezzo secolo la Svizzera si è posta il problema di esportare le proprie macchine; e noi, con questa legge, stimoleremo le nostre industrie a fare altrettanto.

La stessa cosa posso ripetere per quel che riguarda la costruzione del nuovo materiale ferroviario: se non costruiamo più nuove ferrovie in Italia ed in Europa, dove collocheremo il prodotto dell'industria meccanica pesante che oggi lo produce? Dove, se non nei Paesi che non sono ancora sviluppati?

Vedete pertanto l'importanza che assume la legge in esame. Non voglio polemizzare con i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno apertamente espresso il loro punto di vista. Mi limiterò solo a ricordare, per concludere, che l'aumento delle esportazioni, in particolare di prodotti lavorati, costituisce un elemento essenziale per consolidare e sviluppare i procedimenti produttivi delle nostre industrie e aumentarne l'efficienza. Dall'aumento del reddito nazionale deriva una maggiore produzione di ricchezza che a sua volta determina una sempre maggiore occupazione. L'esportazione di lavoro già eseguito in Patria è quindi preferibile e più redditizio dell'emigrazione diretta dei lavoratori; perchè essa aumenta in modo più efficace la ricchezza nazionale, di quanto non avvenga per il lavoro eseguito dagli emigra-

ti fuori dell'Italia che arreca il solo contributo delle loro rimesse.

Debbo aggiungere infine che la garanzia del rischio che si corre eseguendo all'estero delle opere produttive costituisce un elemento essenziale di successo delle esportazioni; si richiede l'intervento dello Stato, soprattutto quando il rischio è determinato da eventi politici; ed è giusto che questo elemento venga considerato nella legge, di cui dobbiamo apprezzare la validità e la efficacia per la nostra industria; le garanzie contro tali rischi sono indispensabili per poter competere con la concorrenza straniera, che da questi rischi viene garantita in tutti i Paesi che stimolano la loro esportazione.

Mi ricordo che in un Paese dell'America del Sud una grande industria europea, di cui non dico il nome, aveva vinto la gara per un grande impianto idroelettrico, mentre le industrie italiane erano state soccombenti; e poichè in tale Paese era ambasciatore un mio antico compagno di studi, gli ho domandato di farmi avere l'elenco specifico dei singoli prezzi delle macchine offerte da tutte le ditte in gara. Ebbene, ho potuto constatare semplicemente che, se avessimo scelto il macchinario che le ditte italiane offrivano ai loro prezzi più bassi, la somma totale dei singoli elementi di costo delle macchine italiane, che avevano il minor prezzo, sarebbe stata inferiore a quella totale della ditta che aveva vinto la gara.

Allora bisogna che esista una organizzazione di coordinamento e di stimolo che si sviluppi e si perfezioni perchè le ditte italiane riescano vincenti nelle competizioni con ditte straniere. Nel campo degli impianti elettromeccanici nazionali posso affermare che vi sono delle grandi industrie del Nord che, in meno di cinque anni, e con una collaborazione tecnica ed economica d'ampia apertura, hanno potuto aumentare notevolmente la loro esportazione. Che vantaggio ne abbiano avuto i nostri lavoratori e che vantaggio ne derivi al prestigio della Nazione non è necessario sottolineare.

Solo posso affermare che questa legge sarà un elemento di stimolo essenziale ed efficace, perchè in breve volger d'anni l'Italia abbia un'espansione dei propri mercati che possa effettivamente contribuire al continuo

e rigoglioso aumento della occupazione, del reddito e del prestigio per la nostra Nazione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T U R A N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, costituisce per me motivo di vivo compiacimento e soddisfazione il dovermi soffermare ancora, dopo l'avvenuta discussione, sul provvedimento che riguarda le disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alla esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Ciò anzitutto perchè il provvedimento, oltre che essere vivamente atteso e discusso dagli operatori economici, risponde all'esigenza attuale dello sviluppo economico generale del nostro Paese

Infatti, per il finanziamento del disavanzo della nostra bilancia commerciale non ci si può affidare esclusivamente alle partite invisibili o al movimento dei capitali, ma occorre dilatare in maniera crescente le nostre esportazioni verso i mercati tradizionali, così come verso i nuovi mercati; e nello stesso tempo ci incombe anche l'obbligo di partecipare, nel quadro della cooperazione internazionale, alla politica di sostegno dei Paesi in via di sviluppo.

La favorevole congiuntura mondiale ha messo all'ordine del giorno, in tutti i Paesi, il tema della *promotion* delle esportazioni e quello degli aiuti ai Paesi meno provveduti. La stampa tecnica italiana e straniera riporta di continuo l'eco degli studi speciali che, dappertutto, si vanno svolgendo su questi argomenti. Anche in Italia, in questi giorni, si terrà a Milano (come tutti saprete) un convegno qualificato di studio sulla materia e mi auguro che in esso sarà tenuto conto dell'impegno dimostrato dal Parlamento e dello sforzo del Governo, attraverso la formulazione del provvedimento sul quale siamo chiamati a deliberare.

Le considerazioni ed osservazioni ascoltate in quest'Aula, in aggiunta a quelle già svolte in passato in seno all'apposita Com-

missione parlamentare, e recentemente nella nostra Commissione, hanno chiarito, meglio di quanto non abbia saputo fare io nella mia relazione, la portata del disegno di legge.

Mi sembra necessario però ora, prima di passare alla votazione del provvedimento, ricondurre su un preciso e determinato binario le varie argomentazioni, rifacendoci ai principi generali che hanno portato alla formulazione del disegno di legge in esame, dai quali non ha inteso derogare neanche la nostra Commissione nel proporre alcuni emendamenti. Per comodità e chiarezza di esposizione, dividerei in due grandi parti la materia trattata nel disegno di legge, mettendo cioè da un lato l'assicurazione dei crediti all'esportazione e dall'altro il finanziamento delle esportazioni e l'assistenza diretta vera e propria ai Paesi in via di sviluppo.

Per quanto si riferisce alle assicurazioni, il nostro sistema vigente, pur rispecchiando l'espressione di un'azione di Governo a suo tempo rivelatasi sensibile al dinamismo del settore delle forniture speciali (e la vecchia legge non si può dire non abbia funzionato come dimostrano i dati più recenti che si riferiscono agli impegni assunti per garanzie assicurative, ammontanti ad oltre un miliardo di dollari), non era più adeguato al sistema assicurativo dei Paesi industrialmente più progrediti. Per questo siamo arrivati alla formulazione del disegno di legge odierno, che rappresenta innegabilmente, non già la perfezione, ma un grande passo in avanti.

È inutile che io torni qui ad elencare le sensibili innovazioni apportate. Anche il nuovo sistema più perfezionato, però, (bisogna tenerlo presente) è un sistema che potremmo definire rigido. Si parte infatti da un *plafond* annuale prestabilito, che bisogna ripartire alla varietà più ampia possibile di operazioni, e su un numero sempre più largo di operatori economici. È inutile enumerare i vari rischi ai quali avrebbe potuto ancora essere concessa la garanzia assicurativa, da quelli commerciali, alle forme di garanzia e di finanziamento per gli investimenti di capitale all'estero, eccetera. Ecco perchè quindi, ad esempio, la percentuale di copertura assicurativa è rimasta fissata all'85 per cento. Se si fosse adottato un criterio diverso o più ampio come copertura, oppure elastico, a-

vremmo senz'altro ottenuto un irrigidimento nella varietà delle operazioni e nel numero degli operatori; così pure dicasi per il genere dei rischi. È questo un principio che allo stato dei fatti mi risulta accolto con favore dagli stessi operatori i quali preferiscono sapere di poter contare su una quota fissa di garanzia assicurativa anzichè dibattersi nell'incertezza di un limite di copertura variabile a discrezione dell'Amministrazione o sottostare all'obbligo della cosiddetta « polizza globale » per comprendervi tutti i rischi e tutte le operazioni di esportazione. Quest'ultimo sistema, effettivamente largamente usato all'estero, comporterebbe — altra cosa ancora certamente non gradita agli operatori — un controllo da parte dello Stato su ogni singola operazione, giacchè dovrebbe essere sempre lo Stato e non la compagnia privata di assicurazione ad intervenire nell'assicurare i rischi dell'insolvibilità del compratore privato. L'onorevole Ministro, a quanto mi risulta, ha già approfondito questo aspetto della questione insieme ai colleghi della 9ª Commissione. Questo, a mio avviso, è il punto al quale deve ridursi la discussione.

Non si tratta di insensibilità del Governo o di preconcetti della burocrazia; c'è un limite (ogni 150 miliardi) oltre il quale l'Amministrazione non è autorizzata dal Parlamento ad operare. Quindi l'intero problema si riduce alla questione della migliore e più equa distribuzione di dette disponibilità finanziarie, e da questo lato nulla può essere eccepito nei confronti del nuovo disegno di legge. Ci sono delle estensioni alle operazioni di esportazione, come quella dell'eliminazione del requisito della specialità e quella della riduzione del termine a sei mesi per la dichiarazione del sinistro, che da sole meritano l'approvazione del progetto governativo così come è stato emendato dalla nostra Commissione. Qualche perfezionamento può essere ancora apportato, non in questioni sostanziali ma nella formulazione del testo legislativo; ed a questo proposito debbo dire, onorevole Ministro, che prima di passare alla votazione degli articoli dovremo esaminare degli emendamenti pervenuti dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della 9ª Commissione in sede referente e proposti all'Assemblea da alcuni colleghi, emendamen-

ti che mi sembrano meritevoli di considerazione. Si tratterà dunque di allargare semmai, in un domani vicino o lontano, il famoso *plafond* attraverso un più dinamico uso delle nostre riserve valutarie, e questo ci auguriamo possa avvenire al più presto.

Prima di indicare sistematicamente gli elementi ai quali poc'anzi ho accennato, vorrei dire due parole sulla parte del disegno di legge che attiene, come avanti ho suddiviso, al finanziamento delle esportazioni e alla assistenza vera e propria dei Paesi in via di sviluppo. Qui mi sembra che sia stata introdotta un'innovazione veramente importante e che, dall'esame comparativo che ho sottoposto nella mia relazione all'attenzione degli onorevoli senatori, non risulta praticata in nessun altro Paese: dieci anni di validità di assicurazione, con possibilità di prolungamento e finanziamento diretto. Si tratta di uno strumento necessario per poter provvedere, in mancanza, come è noto, di altra disposizione legislativa, all'erogazione di finanziamenti diretti da parte dello Stato ai Paesi in via di sviluppo, adempiendo agli obblighi internazionali e attuando una prudente esportazione di capitali.

Anche su questa parte del disegno di legge è stato presentato un emendamento, ma lo indicherò nell'ordine dell'articolazione del disegno di legge.

A questo proposito, non meravigli nessuno il fatto che, dopo il dibattito svolto in seno alla Commissione, ci sia ancora qualche cosa da proporre per quanto attiene alla formulazione del disegno di legge.

Trattasi infatti di un disegno di legge molto complesso, altamente tecnico, che è bene esca da questa Assemblea approvato dopo un completo, dettagliato ed approfondito esame, in maniera che l'altro ramo del Parlamento possa approvarlo senza ulteriore indugio, con l'urgenza che il provvedimento stesso richiede perchè divenga rapidamente applicabile.

Ora, onorevole Presidente, vorrei esprimere un parere pienamente favorevole su quanto forma oggetto degli emendamenti che alcuni onorevoli colleghi hanno presentato; questo parere, si intende, viene da me espresso anche a nome della 9ª Commissione che è qui rappresentata.

È stato proposto, anzitutto, che la definizione delle imprese nazionali inserita dalla Commissione subito dopo il primo comma dell'articolo uno, venga sostituita con la seguente (trattasi di forma, non di sostanza):

« Sono considerate imprese nazionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana ».

Ciò appare necessario ad evitare che dal beneficio della legge possano essere escluse le imprese nazionali a capitale straniero, in difformità anche degli accordi internazionali che vengono applicati nei confronti di imprese di proprietà italiana aventi sede nei Paesi, supponiamo, della Comunità economica europea. Si tratta, in altre parole, di non escludere dal beneficio le imprese italiane con capitale estero. È una precisazione che forse dal contesto della relazione che accompagna il disegno di legge potrebbe apparire a prima vista superflua, ma è invece assolutamente necessaria per l'esatta interpretazione della norma in sede di applicazione. Nel successivo articolo 3 è stata proposta la modifica del punto 6 e la conseguente eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso ristabilendo così la parificazione, ai fini assicurativi, tra l'ipotesi dello Stato o Ente pubblico acquirente e quella dello Stato o Ente pubblico garante. È una discriminazione che appare chiaramente dal contesto della formulazione dell'articolo e che si risolve in pratica a tutto vantaggio dei Paesi a regime collettivista nei quali, come è noto, l'acquirente è sempre lo Stato o un Ente pubblico; mentre rimarrebbe affidato alla discrezionalità dell'Amministrazione l'intervento della garanzia assicurativa nel confronto dei Paesi a regime democratico, nei quali normalmente gli acquirenti sono aziende private e lo Stato e gli Enti pubblici limitano il proprio intervento ad una garanzia nei confronti del creditore estero. È una discriminazione che non ha giustificazione ed è una valutazione di ordine politico che invito l'Assemblea a fare.

L'emendamento proposto al richiamato punto 6 è il seguente, previa soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3:

« 6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero od un ente pubblico estero ovvero quando acquirente sia un privato ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire ».

Passando alle operazioni previste al titolo terzo del disegno di legge, e precisamente al secondo e all'ultimo comma dell'articolo 23, è stato proposto un punto di incontro tra il criterio di massima al quale si ispira il disegno di legge e la richiesta degli Istituti di credito di ottenere la copertura assicurativa al cento per cento; praticamente, ad evitare che le finalità del disegno di legge siano rese inoperanti, è bene riservare all'Amministrazione la facoltà di concedere la garanzia assicurativa al cento per cento limitatamente a quelle operazioni in favore dei Paesi in via di sviluppo che venissero richieste agli Istituti di credito in appoggio all'economia del Paese e alla politica estera del Governo. Per le altre operazioni, invece, concretate dagli Istituti di credito, di loro iniziativa, la copertura assicurativa rimarrebbe limitata rigidamente all'85 per cento. D'altra parte è da considerare che, se vogliamo mantenere le nostre promesse e i nostri impegni internazionali, o dobbiamo rendere utilizzabile il disegno di legge in esame o avremo bisogno di creare di volta in volta appositi strumenti legislativi per effettuare operazioni del genere.

L'emendamento è il seguente:

« Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al secondo comma del precedente articolo uno. Per le garanzie di cui al precedente punto tre e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 può essere elevata sino al cento per cento del valore dei crediti concessi.

Ai fini della concessione delle garanzie di cui al punto sei dell'articolo tre, il mancato pagamento va riferito allo Stato o al-

l'Ente pubblico emittente dei titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente od impresa privata del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purchè, in questo ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire ».

L'emendamento che si riferisce all'ultimo capoverso dell'articolo 23 è, naturalmente, in correlazione con l'analogo emendamento di cui al punto 6 dell'articolo 3.

Da ultimo, all'articolo 30, poichè è prevista la partecipazione alla gestione del fondo del Mediocredito di un rappresentante del Mediocredito stesso, richiamando la composizione del Comitato di cui al precedente articolo 9, nel quale, invece, non risulta compreso un rappresentante di detto Istituto, è stato proposto il seguente emendamento:

« Alla gestione del fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione è ridotta, come appresso, con la partecipazione, però, di un rappresentante del Mediocredito ».

Termino, questa mia succinta esposizione lasciando alla valutazione dell'Assemblea di decidere sull'opportunità di accogliere gli emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi, emendamenti tendenti a rendere questo provvedimento sempre meglio conforme alle finalità che intende perseguire. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del commercio con l'estero.

**M A R T I N E L L I**, *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli senatori Roda, Men-caraglia, Pesenti e Corbellini, che sono intervenuti nella discussione recando il contributo delle loro visioni politiche, della loro esperienza e, soprattutto, desidero ringraziare lei, onorevole relatore Turani, non sol-

tanto per la pregevolezza della sua relazione, che ha dibattuto in tutta l'ampiezza quella che è la materia contemplata dal disegno di legge, ma anche perchè, con le argomentazioni che ella testè ha esposto, ha richiamato un po' la discussione alla concretezza del provvedimento.

La discussione, almeno nella esposizione degli onorevoli senatori della sinistra, è spaziata sui temi generali della politica economica, della politica della produzione, della politica dei consumi interni, della politica delle aree depresse e, in verità, qualcuno di quei temi era così lontano che sembrava più una discussione che riguardasse, per così dire, l'esame della situazione economica del Paese, che non il disegno di legge n. 1347 che, presentato al Senato nel dicembre dello scorso anno e accolto con procedura d'urgenza, soltanto nel mese di maggio può essere discusso in questa sede.

Si tratta, in sostanza, di valutare quella che è la nostra strumentalità in materia di esportazioni, per vedere se è aggiornata o meno a quella che è la realtà delle esportazioni attuali, a quella che è la realtà degli strumenti che coloro che negli altri Paesi del mondo esportano hanno in mano. Si tratta di un esame, anche sommario, dell'attuale strumentalità prescindendo anche da quella relazione, che io considero pregevole, fatta agli organi ministeriali dalla Commissione presieduta dall'onorevole Trombetta. Prescindendo da quella valutazione così completa, chicchessia vede, se solo avvicina con praticità gli strumenti della nostra esportazione, che noi abbiamo valevole a tutt'oggi una legge che assicura soltanto forniture speciali, che assicura, sì, anche i lavori e le vendite fatte su depositi all'estero, in seguito alla legge approvata nel febbraio di quest'anno — frutto di un disegno di legge presentato dal mio predecessore, onorevole Colombo, da due anni — legge che, però, non ha potuto andare ancora in vigore perchè il regolamento che la deve mettere in applicazione si trova tuttora all'esame del Consiglio di Stato e quindi è inoperante. Di fronte, dicevo, ad una legislazione che ammetteva soltanto le forniture speciali, contro la copertura dei rischi politici, solo con determinate cautele, con delle strettezze in ordine di tempo (limite

massimo di quattro anni), chicchessia vede che oggi tali disposizioni non rispondono più alle esigenze dell'esportazione, soprattutto di beni d'investimento.

È evidente a tutti, di qualsiasi parte, che la nostra legislazione, che risale, praticamente, al 1953, è invecchiata. È una constatazione elementare e, dunque, ringrazio l'onorevole relatore che ha richiamato un po' alla realtà gli oratori della minoranza osservando che noi oggi siamo di fronte alla necessità di dare alla nostra legislazione, non dirò di favore ma di appoggio alle esportazioni, strumenti migliori. Questi strumenti innanzitutto aggiungono all'attuale discriminazione delle esportazioni — forniture speciali o meno — il riconoscimento che le esportazioni, anche se non hanno per oggetto forniture speciali, possono essere assistite da garanzia dello Stato. Da quale garanzia? Dalla garanzia da rischi politici e catastrofici.

Lo Stato non ha accolto la richiesta, che è venuta insistente da tutti i settori, grandi e piccoli, dell'esportazione, di aggiungere alla garanzia per i rischi politici e catastrofici anche quella per i rischi commerciali. Quindi, in verità, è molto difficile sostenere, come ha fatto il senatore Pesenti, che quando ci saranno questi strumenti gli esportatori potranno avventurarsi in qualsiasi esportazione, tanto, egli ha concluso, qualcuno pagherà. Lo Stato riconosce esclusivamente i rischi politici, e la definizione di rischio politico è stata meglio completata, come anche la definizione dei rischi catastrofici è stata meglio curata nella sua terminologia. Resta però chiaro che lo Stato non assicura che i rischi politici e catastrofici e che quindi, se qualsiasi operatore, di qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione economica, volesse vendere con leggerezza o si trovasse di fronte ad un cliente, ad un acquirente che non onorasse per ragioni commerciali i suoi impegni, vorrà dire che l'operatore avrà sbagliato i suoi calcoli e che Pantalone, come è stata chiamata la collettività, lo Stato, non soddisferà nè riconoscerà la perdita.

Noi ci siamo trovati di fronte, però, con frequenza a richieste di questo genere: chiediamo di acquistare dall'Italia beni strumentali, chiediamo che l'Italia ci dia gli impianti per i porti, ci dia ferrovie, ci dia com-

pleggi siderurgici, ci fornisca dighe, strade, grandi impianti di produzione di energia, impianti di petrolchimica; non pretenderete però che noi, Paesi in via di sviluppo, possiamo pagarvi queste prestazioni nel periodo di 4 o di 5 anni. Tali richieste non ci sono pervenute soltanto dai Paesi di un certo settore; tali richieste, le quali corrispondono anche ad una ragione economica, in forza della quale bisogna attendere che il bene di investimento dia il suo reddito affinché se ne inizi l'ammortamento, ci sono giunte, sì, da Paesi in via di sviluppo, come l'Egitto, come il Marocco, come la Polonia, ma ci sono arrivate anche da Paesi come l'U.R.S.S., alla quale abbiamo concesso nel gennaio 1960 un credito di 100 milioni di dollari, ci sono arrivate da una lunga fila di Paesi in via di sviluppo o in via di accrescimento del loro potenziale produttivo: in una parola, ci sono arrivate da tutte le parti del mondo.

Mentre ci giungevano queste richieste, noi ci trovavamo di fronte alla concorrenza. Capitalistica, questa concorrenza? Sì, quando erano la Francia o il Regno Unito ad esportare in India attrezzature industriali; ma anche non capitalistica, se io posso offrire qui questa definizione, quando era l'U.R.S.S. ad esportare in India, a termini di 10 o 12 anni, o a offrire di esportare alle medesime condizioni in Marocco. Noi ci trovavamo — ci troviamo, anzi — nella situazione di avere una strumentazione che arriva ad offrire per questo tipo di forniture termini di rateazione che non sono certo in armonia, prima ancora che con la nostra legislazione positiva, con la logica economica, perchè, se si parla di aiuti ad un Paese sottosviluppato ed il Paese sottosviluppato per esempio, è l'Egitto, il quale ci chiede di concorrere alla costruzione della diga di Assuan, e per la diga di Assuan l'Egitto ha trovato dei finanziamenti a lunghissimo termine da un grande Paese come l'Unione Sovietica, è evidente che noi, che abbiamo pure del lavoro da esportare, non possiamo andare a dire che abbiamo una legge del 1953 la quale ammette soltanto una rateazione di quattro anni. In via eccezionale un Comitato, che si è dimostrato molto più severo di quello che ha sostenuto una facile ma non documentata polemica, che è venuta fuori da quella parte

(*indica la sinistra*), sì, qualche volta è arrivato a dare 5, 6, 7 anni al posto di 4 anni, perchè il penultimo comma dell'articolo 1 della legge del 1953 dà questa facoltà, ma l'ha sempre fatto come misura di eccezione, mentre questa è la misura normale dell'esportazione che si vuol fare oggi.

È vero che qui soprattutto dal senatore Pesenti (che desidero ringraziare, come del resto desidero ringraziare anche il senatore Roda, per il garbo e la correttezza con la quale ha esposto le sue argomentazioni) è stata esposta una argomentazione che, esaminata *prima facie*, presenta, dimostra un certo peso. Egli ha detto: in definitiva noi esportiamo capitali; le grosse aziende, attraverso questa procedura che oggi viene facilitata, delle esportazioni, manderanno all'estero dei capitali per i Paesi sottosviluppati; ma noi le abbiamo qui le zone sottosviluppate. È vero che noi abbiamo delle limitazioni rispetto ad altre legislazioni (e ringrazio il senatore Turani che nella sua pregevole relazione ha indicato anche i punti sostanziali, i punti preminenti delle legislazioni simili negli altri Paesi); questo nuovo disegno di legge allarga, sì, le nostre possibilità, ma, fatto il confronto, noi non siamo arrivati per esempio, ai limiti raggiunti dalla Repubblica federale tedesca.

Ma proprio perchè, accanto ad una politica che mira a creare punti di appoggio per la nostra esportazione futura — politica che mira, attraverso l'esportazione in Paesi sottosviluppati a condizioni di pagamento differite, a dare conoscenza del lavoro e del prodotto italiano, a far sì che l'Italia non sia solo conosciuta come una entità geografica, ma anche come un Paese di forte potenziale economico soprattutto industriale — noi dobbiamo curare anche una espansione economica equilibrata all'interno, non possiamo arrivare a quei limiti di larghezza assistenziale dell'esportazione ai quali per esempio possono arrivare attualmente economie più ricche delle nostre; e ciò, ripeto, proprio perchè dobbiamo curare quella che è l'affermazione del nostro lavoro all'estero, per dare lavoro all'interno, contemporaneamente alla esigenza di sviluppo del nostro Mezzogiorno.

Ma forse che noi provveredemmo seriamente all'interesse delle zone economicamente depresse del nostro Paese se dovessimo per assurdo (mi è parso di non vederlo richiesto in nessun intervento, tranne che nei ragionamenti esposti dal senatore Mencaraglia) abolire la legge sull'assicurazione dei crediti all'esportazione ed affidarci esclusivamente a quelle che sono le forze autonome degli operatori? In questo modo provveredemmo a fare meglio l'interesse del mondo del lavoro italiano? Noi non siamo affatto nella situazione descritta, con accenti, vorrei dire crepuscolari, dal senatore Mencaraglia secondo cui, essendo alla fine dello scorso anno i saggi di sviluppo dell'esportazione in decremento, siamo arrivati alla fase di crisi. Non osavo interrompere il senatore Mencaraglia perchè leggeva con molta attenzione quello che aveva scritto, ma desidero domandargli: come mai allora nei primi tre mesi del 1961 noi abbiamo esportato 605 miliardi di lire in confronto a 546 del medesimo periodo del 1960, e abbiamo importato — prevalentemente materie prime — per 813 miliardi di lire in confronto ai 719 miliardi dell'anno passato? I dati relativi all'impiego della mano d'opera ci dicono che c'è più mano di opera impiegata e che i ritmi di produzione sono aumentati. Ed allora da che cosa verrebbe fuori questa bandiera di tristezza, questo dire che noi siamo alla crisi? Da quali dati? Io non li conosco, ma dico che se per ipotesi la nostra esportazione dovesse ridursi, se noi non dovessimo essere competitivamente presenti, e non solo con la qualità che è sempre la prima cosa, e non solo con la bontà del lavoro, ma anche con la misura del credito, ed anche con quella che è la possibilità di assicurare i rischi politici e catastrofici, se noi non dovessimo essere presenti in questo modo, e la nostra esportazione dovesse ridursi, allora sì, io dico, noi potremmo vedere una disoccupazione esprimersi in Italia proprio per questo difetto di esportazione e allora certo non avremmo fatto l'interesse nè del Nord nè del Sud, non avremmo fatto l'interesse del nostro Paese.

Dicevo, dunque, che, in definitiva, questo disegno di legge non rappresenta che un aggiornamento dello strumento invecchiato che noi abbiamo nel nostro ordinamento. Ripeto,

un aggiornamento che — appunto perchè ci sono ragioni di misura tra la destinazione delle risorse allo sviluppo interno e la destinazione delle risorse allo sviluppo dei Paesi definiti in via di sviluppo — noi non possiamo fare con quelle caratteristiche di avanguardia che esso avrebbe meritato. Io debbo dire però che quell'articolo 20, che ha richiamato la diligentissima attenzione del senatore Roda e che è stato giudicato — ed è vero — la novità principale di questo disegno di legge, è precisamente uno di quegli strumenti dei quali abbiamo bisogno, proprio per certe situazioni particolari.

L'articolo 20, con una innovazione che non esito a definire coraggiosa, senza però che coraggio voglia dire imprudenza, dà la possibilità di estromettere dal rapporto giuridico la ditta venditrice e sostituire ad essa l'ente che dà il credito. Abbiamo varie forme di intervento degli istituti specializzati, sia cioè mediante l'emissione di titoli, in lire o in valuta, a fronte di titoli esteri, sia titoli obbligazionari emessi a fronte di finanziamenti concessi dagli istituti specializzati ai Paesi importatori, e cioè anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, ma sempre con il preventivo accordo del Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Io però sono convinto che lei, illustre senatore Roda, commercialista egregio, sappia che se saranno concesse queste deroghe si tratterà sempre di titoli che saranno emessi con il parere del Comitato del credito e sempre in quel quadro di una responsabilità, di un rischio dello Stato che ogni anno verrà determinato in sede di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con un ordine di grandezza di 150 miliardi di lire. Quello è veramente il livello che attraverso una valutazione di politica economica potrà essere aumentato o diminuito, in relazione ad una politica di espansione più accelerata o meno accelerata nei confronti del mercato interno, quello è il livello, il *plafond* cui fanno capo sia i crediti accordati ai sensi dell'articolo 1, sia i crediti accordati ai sensi degli articoli 20 e 21.

È stato osservato: si tratta di crediti finanziari, non si tratta di esportare lavoro, qualche cosa come materie prime trasformate e

arricchite da quella che è la prestazione del lavoro. Rispondo che qui si tratta, sì, senatore Roda, di esportazioni di capitale, ma (come specifica la legge) per la concessione a Stati o banche centrali estere di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Il senatore Pesenti ha richiamato il caso dell'Egitto, ricordando che l'U.R.S.S. compera cotone egiziano concedendo larghe agevolazioni creditizie. E che cosa abbiamo fatto noi, senatore Roda e senatore Pesenti, proprio con l'Egitto...

R O D A . Mi preoccupo del rientro.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Le risponderò anche su questo punto. Mi scuso anzi se parlo un po' disordinatamente, ma non ho avuto il tempo di predisporre appunti perchè credevo di parlare domani mattina.

Dicevo, dunque: che cosa abbiamo fatto noi con l'Egitto, quando abbiamo finanziato un credito a suo tempo concesso a quel Paese? Noi abbiamo detto: amici egiziani, vi preghiamo di pagarci questo credito; però vi lasceremo in mano l'ammontare di esso per altri 12 anni, perchè comprendiamo le vostre esigenze; con questo nuovo finanziamento dodecennale vi daremo delle altre forniture.

E ancora: che cosa abbiamo fatto, quando si è trattato di collaborare al consolidamento del dinaro, nei confronti della Jugoslavia? E che domande abbiamo sul tavolo inoltre in materia di crediti finanziari? Ne abbiamo da Paesi dell'Africa e da Paesi dell'Europa Orientale! Ora, è evidente che sarà lo Stato a decidere il modo di usare questi strumenti, ma è altrettanto evidente che uno Stato moderno deve avere in mano questi strumenti, se vuole veramente che la sua politica di cooperazione, di sollievo a favore dei Paesi sottosviluppati non rimanga lettera morta, o si risolva in crediti a breve termine, a tre, a quattro, o a cinque anni, che non possono certamente essere destinati a quelle spese di impianti il cui ammortamento non è possibile in un periodo così breve.

D'altra parte se noi non avessimo di questi strumenti, i nostri clienti ai quali vendiamo si rivolgerebbero ad altri Paesi, ed allora

noi vedremmo a poco a poco ridursi le possibilità di respiro della nostra esportazione. E spero che nessuno abbia obliato qui l'importanza della componente del commercio estero nell'economia italiana: nel 1960 si è aggirata attorno a un sesto!

Il senatore Roda si è preoccupato soprattutto della possibilità che questi crediti, specialmente se accordati per lavori all'estero, abbiano di ritornare a casa. Ma, prima di rispondere su questo punto, vorrei replicare ad un suo rilievo che non mi sembra oltretutto coerente con l'impostazione generale del suo pensiero. Intanto ella, senatore Roda, ha osservato: con questa legge noi continuiamo a dare un 85 per cento di garanzia.

R O D A . Guardi, si tratta di una eccezione di carattere tecnico.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Sulla quale, però, lei ha chiesto una risposta, che ora mi sto sforzando di darle. Dunque si può riconoscere, un 85 per cento (e questo potrebbe essere ammesso) a garanzia contro i rischi speciali, per le forniture; ma perchè questo 85 per cento scende al 65 per cento quando si tratta di beni prodotti all'estero, e addirittura al 30 per cento quando si tratta di lavori all'estero?

Senatore Roda, lei è stato commercialista, come lo sono stato io, e dovrebbe sapere che i valori delle merci sono molto più difficilmente controllabili quando la valutazione riguarda l'estero. E poi è vero o no, che i valori delle merci all'estero sono arricchiti di vari elementi nuovi, come potrebbero essere le spese per i trasporti e tutte le spese *in loco* che nulla hanno a che vedere con la componente di costo dell'economia nazionale? Dovremo noi forse assicurare anche le spese di trasporto e le altre spese all'estero? È evidente dunque che una garanzia, la quale si spinga al 65 per cento, deve considerarsi ragionevole, a mio avviso, perchè nel medesimo tempo comporta quel freno in forza del quale anche di fronte ai rischi politici e catastrofici non si è indotti ad esportare della roba che vale poco, anche se è alto il suo prezzo di listino. Pertanto, senatore Roda, il 65 per cento si-

gnifica proprio una precauzione in questo senso.

Per quanto riguarda i lavori all'estero, lei avrà notato che la garanzia del 30 per cento è stabilita sull'intero ammontare del contratto. Ora, nulla impedisce che si possa, attraverso la considerazione a parte delle forniture di macchine o di beni, per esempio per l'esecuzione dei lavori, cercare di accrescere l'aliquota assicurabile; ma la verità è che, siccome si vuole proprio agire con prudenza, è parso ragionevole ed opportuno restare su quei limiti.

Il senatore Roda ha poi soggiunto: ma questi crediti ritorneranno a casa? E mi è parso che il suo quesito nascondesse quest'altro quesito: attraverso i lavori all'estero non potrebbero magari comparire cifre dilatate, per cui la misura della garanzia statale andrebbe a coprire una cifra molto superiore, senza che ci sia una contabilità che garantisca il rientro di questi soldi? Senatore Roda, le rispondo che c'è una contabilità delle esportazioni. E questo senza contare che ci sono ancora le sanzioni. Chi non spiega il mancato incasso dei crediti incorre in sanzioni. Anzi le posso dire che proprio qualche tempo fa mi è stata fatta la proposta di ridurre queste sanzioni poichè si sosteneva che risalendo esse all'anteguerra, non fossero molto armonizzate coi principi generali attuali.

È stato detto qui che in fondo questo provvedimento agevola soltanto i grossi complessi industriali, e il senatore Roda ha ricordato anche l'episodio della sua commozione di fronte alle scarpe italiane viste in una vetrina a Melbourne, il che dimostra quale potenza suggestiva abbia la presenza di prodotti italiani all'estero. Intanto io le debbo dare una delusione, senatore Roda: noi abbiamo esportato quasi 28 milioni di paia di scarpe nel 1960 per un importo di oltre 62 miliardi di lire, ma non creda che quelle scarpe fossero tutte prodotte dall'artigianato italiano. L'artigianato, col suo gusto e la sua arte, sicuramente le ha ideate ma poi è l'industria che le ha prodotte ed esportate. D'altra parte noi dobbiamo dare i prodotti che ci vengono richiesti, e cerchiamo di spingere anche la vendita di beni di consumo ai quali però cerchiamo di non dare agevolazioni per la vendita a credito, poichè le vendite di beni di consumo

debbono entrare in un giro di ammortamento, e quindi di restituzione, che non è quello dei beni di investimento.

Noi cerchiamo altresì di incrementare le esportazioni dei prodotti dell'artigianato e della piccola industria, e questo tipo di esportazione, senatore Roda, ha raggiunto i 200 miliardi di lire nel 1960. Non si tratta dunque di quella cifra che nel 1954 non raggiungeva nemmeno i 30 miliardi.

R O D A . Ma si tratta di molte medie e piccole industrie, non di una sola grande industria.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Non sempre si può, nei Paesi sottosviluppati, andare ad offrire i prodotti dell'artigianato italiano: bisogna in gran parte stare a quella che è la richiesta, la quale è determinata dai piani di industrializzazione in vigore in quei Paesi, piani che in verità non prevedono una importazione in gran copia di prodotti dell'artigianato, anche se noi ci sforziamo di esportarli in misura sempre maggiore, bensì prevedono una grossa importazione di impianti che sono prodotti dalla grande industria.

Debbo comunque dire che nel numero delle pratiche di assicurazione e finanziamenti all'esportazione, fatti dal 1954 al 30 aprile di quest'anno, sono più di 400 gli operatori che sono stati finanziati e assicurati per piccole cifre.

Io non so se così, senza dati sotto mano, sono riuscito a dare una certa illustrazione di quella che è la necessità e l'urgenza di questo disegno di legge. Quando ho sentito chiedere qui il rinvio in Commissione per un più attento e accurato esame del disegno di legge, avrei sperato che si soggiungesse: perchè la relazione dell'onorevole Turani è incompleta; ed è incompleta per questo, questo e questo, perchè noi chiediamo che siano valutate queste possibilità. Si è detto anche dal senatore Pesenti: voi userete questo strumento, ma non ci avete detto con chi. Noi vorremmo avere un indirizzo per dare la preferenza ai piccoli sui grandi. Ma questo indirizzo vi è già; è evidente che lo si dà nei limiti nei quali il piccolo commercio si incontra con le esigenze delle forniture di beni strumentali. È

stato detto: vogliamo la discriminazione tra le industrie di Stato e non di Stato. A parte che io non accetto come principio le discriminazioni, devo però dire che di fatto le industrie a partecipazione statale sono largamente avvantaggiate, e in sede di discussione di bilancio del Ministero del commercio con l'estero sarò in grado di fornire anche le cifre esatte; ma, ripeto, sono le più avvantaggiate. Si è detto anche: vogliamo notizie sulla discriminazione per Paesi; neanche questo sospetto mi sento di meritare perchè il Ministero del commercio con l'estero nello svolgimento della sua politica non guarda che l'interesse del Paese; non ha mai fatto discriminazioni. Posso dire che quando la Polonia ci ha chiesto forniture a credito, esse sono state accordate; e così per l'U.R.S.S. Quando il Marocco ci ha chiesto se eravamo nella possibilità di praticare una politica di collaborazione economica, l'abbiamo fatto. Abbiamo una richiesta di trattare con la Cecoslovacchia e la Romania: non sono in grado di dire, ora, se potremo arrivare alla stipulazione di accordi a lungo termine con questi due Paesi, ma sono in grado di respingere l'accusa che ci sia nell'uso degli strumenti una discriminazione di carattere ideologico.

E del resto le stesse cifre dell'esportazione e dell'importazione, guardate anche per questi tre mesi, ci dicono chiaro e tondo che noi abbiamo aumentato le operazioni con i Paesi occidentali e con i Paesi orientali. Non voglio tediare il Senato con elencazioni di cifre anche perchè ho promesso all'onorevole Presidente che sarei stato breve, ma vorrei dire che sarebbe anche ora, di fronte a temi che sono prevalentemente di carattere economico, a temi che riguardano la necessità di assicurare maggior lavoro agli italiani, di assicurare una maggiore presenza di italiani nel mondo, di finirla con questa polemica che non ha fondamento; e avrei anche desiderato che il senatore Pesenti che ha trovato tante parole di elogio per la politica commerciale dell'U.R.S.S., che io non intendo criticare, avesse trovato una parola di elogio per la politica commerciale italiana. (*Approvazioni dal centro*). Io concludo dicendo che il Senato, che ha nel mese di dicembre 1960 accettato il principio dell'urgenza di questo disegno di legge, dovrebbe benevolmente ac-

cogliere l'invito che il Governo gli rivolge, a mio mezzo, di approvarlo con sollecitudine. (*Vivi applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E**. Senatore Menca-  
raglia, mantiene la proposta di rinvio del  
disegno di legge in Commissione?

**M E N C A R A G L I A**. Dopo i chiari-  
menti forniti dall'onorevole Ministro, non in-  
sisto nella mia proposta.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo allora  
alla discussione degli articoli nel testo pro-  
posto dalla Commissione. Si dia lettura del  
l'articolo 1.

**R U S S O**, *Segretario*:

#### Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 3;

b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonchè dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2 e 4) dell'articolo 3;

c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura.

Sono considerate imprese nazionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, quale che sia la loro forma giuridica o la loro sede, quelle imprese nelle quali è prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana.

La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non può superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito all'estero. La durata della garanzia di cui alla lettera c) del comma precedente non può superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Zannini, Di Grazia, Bergamasco, Vallauri, Pajetta, Pagni e Baracco. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario* :

*Sostituire il secondo comma con il seguente: « Sono considerate imprese nazionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana ».*

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

T U R A N I , *relatore*. La Commissione è d'accordo sull'opportunità che esso sia accolto.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Anche il Governo è favorevole.

R O N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O N Z A . Per quanto concerne questo emendamento dirò che mi sembra strano che si voglia e si possa usare una definizione così generica per classificare « imprese nazionali » quelle che tali non sono e ciò ai fini dell'applicazione della presente legge.

Non sono un giurista, ma mi chiedo se, sul piano giuridico, è possibile concedere, con un artificio di questo genere, un determinato beneficio di legge, parlando di « partecipazione italiana diretta o indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche non italiane ».

Noi sappiamo che in leggi estere sono stabilite determinate norme per identificare le imprese nazionali sulla base della partecipazione del capitale del Paese e della prevalenza dei rappresentanti nazionali negli organi direttivi. Ora, noi tentiamo di dare diversa definizione delle imprese ma, a mio giudizio, può essere molto pericoloso e comunque fonte di gravi dubbi la discrezionalità di ammettere o meno ai benefici di questa legge imprese o partecipazioni così classificate.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei fare presente, innanzitutto, che la copertura assicurativa è, in ogni caso, limitata alla quota di partecipazione italiana; dunque, se per ipotesi non fosse chiaramente dimostrata la partecipazione, anche in via indiretta, di persone fisiche o giuridiche italiane, evidentemente la copertura non opererebbe per la quota di cui non è dimostrata la provenienza italiana.

Ma vorrei dire che la risposta al quesito posto mi sembra chiara: non sempre nei Paesi stranieri la partecipazione diretta può essere utile o opportuna; allora, le forme della presenza indiretta possono anche essere ben giustificate e documentate.

Dunque, non si può trovare non definibile una ipotesi di partecipazione indiretta al capitale. Ripeto, poi, che vi è la garanzia che in ogni caso non può superare la copertura assicurativa, per la quota di partecipazione italiana che non sia dimostrata. Chi è che deve riconoscere questo? Un comitato, nel quale sono rappresentati i Ministeri tecnici, che opera con pieno rispetto dell'interesse pubblico.

A me pare, quindi, che questa formula non possa prestarsi ad interpretazioni di carattere avventuroso. Mi sembra abbastanza chiara.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'articolo 1, proposto dai senatori Zannini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R U S S O , Segretario:

#### Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R U S S O , Segretario:

#### Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento della fornitura, quando acquirente sia uno Stato o un ente pubblico estero;

7) aumento di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche in-

dipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

La copertura del rischio di cui al n. 6) può essere concessa anche quando acquirente estero sia un privato, purchè il pagamento sia garantito dallo Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Zannini, Di Grazia, Bergamasco, Vallauri, Pajetta, Pagni e Baracco. Se ne dia lettura.

**R U S S O**, *Segretario*:

*Al primo comma sostituire il numero 6) con il seguente:*

« 6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero od un ente pubblico estero ovvero quando acquirente sia un privato ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire »: *correlativamente, sopprimere l'ultimo comma.*

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli successivi.

**R U S S O**, *Segretario*:

#### Art. 4.

La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 è concessa in lire italiane.

I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non può superare il 65 per cento del loro valore.

La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

Per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso » le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni

maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

Il sinistro è, altresì, costituito dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari, di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2 e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

(È approvato).

#### Art. 7.

I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle

norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

**P R E S I D E N T E.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Corbellini e Tartufoli, emendamento già accettato dalla Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

**R U S S O , Segretario:**

« Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: " al credito per il quale è stata concessa la garanzia " con le altre: " alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. " ; nel secondo periodo, premettere le parole: " Per ogni singola rata " ».

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

**R U S S O , Segretario:**

#### Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a

nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

(È approvato).

#### Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria e del commercio.

Con le stesse norme sono nominati il Presidente e il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si è effettivamente verificato.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituiti, purchè di tale maggioranza facciano parte il Presidente o il Vice Presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui al comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore,

ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive ai termini dell'articolo 11, sono definitive.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Desidero esprimere a tutti i colleghi lo stupore mio e certamente del mio Gruppo per la fretta insolita con cui si stanno approvando i 44 articoli del disegno di legge — siamo alle ore 21! — che lo stesso Ministro non ha esitato a definire di capitale importanza.. (*Commenti e interruzioni dal centro*). Ci si dia almeno il tempo di rileggerli e di ponderarli...

P R E S I D E N T E . La relazione è stata presentata da molto tempo ..

R O D A . Ma è da poche ore che il disegno di legge è in Aula. La Commissione è una cosa, l'Aula è un'altra.

P R E S I D E N T E . Lei è intervenuto nella discussione generale. Non posso ammettere che lo abbia fatto senza conoscere il testo del disegno di legge.

R O D A . Nel merito dell'articolo 9 — gli altri ci sono sfuggiti, chi li ha seguiti è bravo! — avevo posto un quesito all'onorevole Ministro, il quale non mi ha risposto. Per mio conto, il Comitato che dovrebbe vigilare sulla gestione speciale I.N.A., alla quale affluiranno i premi di cui all'articolo 8 — preciso questo, perchè sono certo che moltissimi colleghi non sanno che si tratta di un fondo speciale di una certa importanza — è di composizione troppo vasta. Io ho proposto che ogni Ministero deleghi un funzionario e non più di un funzionario. In questo caso i membri verrebbero ridotti a 12. Quindi la mia proposta è di far concorrere ogni Ministero con un solo funzionario e non con due. Ci rendiamo conto di quello che è questa legge o vogliamo che passi così senza nemmeno leggere gli articoli? È questione di serietà — e chiedo scusa — ma io metto

tutto l'impegno nel mio lavoro e desidero anche, appunto per una questione di serietà e di puntiglio, che i colleghi considerino con attenzione certe osservazioni che vengono da questi banchi; altrimenti è inutile discutere.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Mi sembra di aver compreso che il senatore Roda propone un emendamento di questo tipo: un solo rappresentante per ogni Ministero. Ora debbo dire che non vi sono soltanto i rappresentanti di alcuni Ministeri in questo Comitato, ma vi è un rappresentante della Corte dei conti, uno dell'Ufficio italiano dei cambi, uno dell'Istituto nazionale del commercio estero, uno delle imprese private di assicurazione, uno dello Istituto nazionale delle assicurazioni. E, come avviene con frequenza in materia, la composizione è estremamente meditata, per cui mi riesce difficile in questo momento trovare la maniera di ridurre il numero. Così, valutate le cose un po' in fretta, potrei dire questo: considerato che i Ministeri che hanno più rappresentanti sono il Ministero del commercio con l'estero ed il Ministero dell'industria, proporrei di eliminare un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero (e fin qui sono nell'ambito delle mie facoltà) e poi, chiedendo venia al mio collega dell'industria (perchè questo disegno di legge è presentato anche col concerto suo: sono otto i Ministri concertanti) proporrei che fosse eliminato uno dei due rappresentanti del Ministero dell'industria, riducendo il numero dei membri di questo Comitato a quindici. Onorevole senatore Roda, ella sa meglio di me che c'è tutto un gioco di presenze... (*Interruzione del senatore Ronza*). Finora ha sempre funzionato bene; non è che ci sia qualcosa di diverso.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, intende presentare formale emendamento?

R O D A . Non insisto.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

(È approvato).

Art. 11.

Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

(È approvato).

Art. 12.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Al secondo comma dell'articolo 12 entriamo nel campo della cessione regolamentata dal Codice civile all'articolo 1260. Non si può dire in una legge, quando si tratta di cedere un credito ad un cittadino italiano: « La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore se siano comunicati allo stesso ». Bisogna dire che il credito viene ceduto ad un cittadino italiano con le norme fissate dagli articoli

1260 e seguenti del Codice civile, che regolano proprio con assoluta chiarezza e precisione le norme di cessione del credito con la notifica al cedente, al cessionario, eccetera.

CARBONI. Non è necessario invocare le norme del Codice civile, perchè il Codice civile opera anche se non viene richiamato.

MARTINELLI. *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI. *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole senatore Rodà, l'osservazione che lei fa è del tutto rispettabile. Debbo però farle presente che, dovendo la materia regolata dal disegno di legge essere coordinata con la legislazione in materia nei sei Paesi della Comunità, a noi è parso che questa procedura della comunicazione all'assicuratore fosse la più spedita, la più pratica, la più semplice.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. La cosa è molto semplice. L'assicuratore è solo l'I.N.A., e quelle banche che assicureranno, persone fisiche o giuridiche, saranno pur sempre e comunque italiane. Ecco il motivo per cui quando questa legge si amplificherà e estenderà la sua efficacia anche a enti, persone giuridiche o persone fisiche straniere, allora evidentemente noi saremo in tempo per introdurre delle modifiche. Per ora parliamo solamente di enti, persone fisiche o persone giuridiche italiani, perchè gli assicuratori sono solo italiani e in questo caso pertanto mi sembra non pleonastico richiamare le norme del nostro Codice civile. Qui ci sono illustri maestri di diritto: li pregherei pertanto di intervenire per dirmi il loro parere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo

articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13

R U S S O , *Segretario* :

## TITOLO II

### FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

#### Art. 13.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dall'esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a).

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti

istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Non è certo per far perdere tempo che io seguito ad intervenire, ma questo disegno di legge è qui da noi in prima lettura, poi passerà alla Camera dei deputati, e non vorrei che i deputati mettessero in evidenza tutte le incongruenze che noi andiamo ad approvare, perchè in tal caso non faremmo certo una bella figura! Ecco la ragione per la quale insisto. Per esempio, al punto a) dell'articolo 13 si dice: «riscontare effetti». Ora a me sembra che si dovrebbe dire riscontare cambiali, perchè in realtà si tratta di effetti cambiari, quindi di cambiali.

T U R A N I , *relatore*. Potrebbero essere garanzie bancarie di credito e non effetti cambiari

R O D A . Vorrei allora che mi si rispondesse spiegandomi che cosa significa la parola «effetto». Lei, senatore Turani, che per sua fortuna è un commerciante e non un commercialista, mi spieghi che cosa significa «effetto»!

T U R A N I , *relatore*. A scuola sono andato a suo tempo e non credo di dover rispondere ad interrogazioni. (*Commenti*).

R O D A . Signor Presidente, propongo il seguente emendamento, per venire al sodo: alla lettera a) dell'articolo 13, dopo le parole «riscontare effetti» aggiungere l'altra: «cambiari».

T U R A N I , *relatore*. E se gli effetti non sono cambiari? Se sono bancari? (*Commenti*).

R O D A . Ma se sono bancari, allora il problema dello sconto diretto a pro degli

esportatori non si pone! Che risposta è mai questa?

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, in questa sede un emendamento non può essere presentato se non corredato da almeno 8 firme, a norma dell'articolo 72 del Regolamento. Pertanto non posso accettare la sua proposta di modifica.

Metto pertanto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario* :

#### Art. 14.

Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalità fissate al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

(È approvato).

#### Art. 15.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, validi il primo giorno della settimana in cui

si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Chiedo che mi si dia almeno una spiegazione, su questo articolo 15. In base al primo comma dell'articolo si stabilisce che i risconti e le anticipazioni non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento. Ora vorrei sapere in che modo si coordina questa disposizione con quanto disposto dall'articolo 5, là dove si stabilisce che le quote di garanzia siano non eccedenti l'85 per cento del valore dei crediti concessi, per le merci e i servizi esportati, il 65 per cento per le merci in deposito all'estero, e infine il 30 per cento per le esportazioni di lavoro. Domando come si coordinano queste aliquote con quanto disposto al primo comma dell'articolo 15. Mi si vuole rispondere, ora?

T U R A N I , *relatore*. Questo è un altro argomento.

R O D A . Può darsi che sbaglia, ma spiegatemi perchè sbaglio. Perchè in questo comma dell'articolo 15 si fissa la misura del 75 per cento per i risconti e le anticipazioni, mentre all'articolo 5 fissiamo il concorso dell'assicurazione all'85 per cento, in certi casi, in altri al 65 e in altri ancora al 30 per cento? Insomma vorrei avere dei chiarimenti.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Aderisco ben volentieri all'invito del Presidente del Senato ed al suo, onorevole senatore Roda. Ella chiede come mai si stabilisca un limite di finanziamento inferiore alla garanzia data dallo Stato. Il rifinanziamento agevolato è sempre stato dato in misura inferiore alla garanzia concessa dallo Stato; per la differenza l'operatore ha facoltà, naturalmente, di rivolgersi ai suoi canali di credito.

Ma io credo che ella, onorevole senatore Roda, ponga questo quesito per sostenere indirettamente una eccezione che ha già sollevato precedentemente ed alla quale ho creduto di rispondere in sede di replica. Ella domanda: perchè si dà così poco? (*Interruzione del senatore Roda*). Ho già esposto le ragioni in sede di replica. Ella ha chiesto perchè si dà solo il 65 per cento di garanzia, in sede di assicurazione dei crediti nascenti da depositi all'estero: rispondo che l'assicurazione deve coprire soltanto la componente italiana del lavoro eseguito.

Quando si fanno i lavori all'estero, onorevole senatore Roda, non si sa quale sia esattamente tale componente. Ma una cosa è certa e cioè che la componente nazionale delle operazioni economiche di questo tipo che si fanno all'estero è sempre inferiore a quella, per esempio, relativa all'esportazione di macchinari.

Ora, questa duplicità di atteggiamento, cioè da una parte il rimprovero che con quel tipo di operazioni si corre troppo, e dall'altra il rimprovero che, assicurando il 30 per cento, si dà troppo poco, a me non pare molto logica. Le chiedo scusa comunque se il mio parere l'ho espresso ad alta voce.

R O D A . Che Iddio ce la mandi buona!

P R E S I D E N T E . Comunico che da parte dei senatori Bitossi ed altri è stato richiesto che la votazione su questo articolo sia fatta per appello nominale.

Domando al senatore Bitossi e agli altri 14 firmatari della richiesta se insistono, poichè in tal caso io darei corso alla votazione

per appello nominale, mentre, in caso contrario rinvierei a domani il seguito della discussione di questo disegno di legge.

B I T O S S I . Signor Presidente, noi non insistiamo nella richiesta di votazione per appello nominale purchè si rinvii a domani il seguito di questa discussione

P R E S I D E N T E . Allora rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

*della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (1539), previo parere della 8ª Commissione;

« Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 » (1542);

« Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati "Baraccamenti Ausonia", "Baraccamenti Orsini", "Colombaia Militare" (1543), di iniziativa del deputato Berry, previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

« Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 » (1544);

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » (1545),

d'iniziativa dei deputati Alpino ed altri, previo parere della 6ª Commissione;

*della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Aumento del contributo dello Stato al Museo nazionale del Risorgimento di Torino e concessione di un contributo annuo per il Museo centrale del Risorgimento di Roma » (1536), d'iniziativa del deputato Badini Confalonieri, previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per accelerare e semplificare la iscrizione alla scuola media » (1559), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri;

*della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):*

« Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1525), d'iniziativa del senatore Venudo, previo parere della 5ª Commissione.

#### **Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1º luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei » (1530), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione.

#### **Annunzio di interpellanze**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario:*

Al Ministro dell'interno, per conoscere, con riferimento all'adunata dei fascisti organizzati nell'Associazione « Giovane Italia » ch'egli ha voluto e ordinato che fosse tenuta ad ogni costo nella città di Modena l'11 maggio 1961, se, non potendo egli assolutamente non avvertire lo spirito profondamente antifascista senza qualificazione di partito che anima la maggioranza della popolazione italiana, non si renda conto dei gravi sviluppi ai quali può portare l'ulteriore persistenza nella politica in atto da parte delle Pubbliche Autorità di difesa e agevolazione alle iniziative più provocatorie del fascismo per quanto palesemente offensive della Costituzione e spregiatrici della legge Scelba del 1952, politica che, oltre a gettare funesti turbamenti nella pubblica opinione, nuoce alla pur conclamata necessaria educazione democratica dei cittadini portati così alla convinzione della futilità sostanziale delle più solenni affermazioni ideali della Costituzione (440).

PARRI, TERRACINI, CALEFFI

#### **Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti e circostanze relativi al raduno dei giovani fascisti in Modena del giorno 11 maggio 1961:

a) che il manifesto di convocazione del convegno conteneva una aperta sfida, insolentemente provocatoria ad altre forze politiche e particolarmente alle forze della Resistenza;

b) che i giovani fascisti accorsero al raduno (apparentemente conforme alle disposizioni di polizia, in quanto si svolgeva in luogo chiuso) armati di nodosi bastoni e manganelli, dando l'esatta impressione di aver ricostituite le squadre di azione di triste memoria;

c) che i giovani fascisti, protetti dalla polizia, scorrazzavano per le strade di Modena cantando apertamente gli inni fascisti, inneggiando al defunto capo del fascismo, e contrapponendo nettamente questa loro concezione al sistema democratico italiano fondato sulla Costituzione della Repubblica italiana;

d) che gli agenti di polizia e i comandanti dei posti di blocco dichiaravano apertamente, a chiunque volesse entrare nella città di Modena, che per quel giorno soltanto coloro che fossero muniti di tessera del Movimento Sociale potevano ottenere il permesso di ingresso in città.

Per conseguenza si chiede di sapere se i suesposti fatti, ampiamente documentati, siano ritenuti dal Governo della Repubblica italiana conformi allo spirito della Carta costituzionale e se in essi si intenda ravvisare o meno una aperta violazione della norma XII delle disposizioni transitorie della Costituzione che fa espresso divieto di ricostituire il disciolto partito fascista, specie nella sua forma più deteriorata e cioè sotto forma di squadre di azione armate e quindi tali da porre in pericolo le istituzioni democratiche italiane (1145).

OTTOLENGHI, BARDELLINI, NENNI  
Giuliana

Al Ministro dell'interno, per conoscere la fonte che ha fornito al Ministro la falsa circolare della Federazione del P.C.I. di Modena sulla quale è stata imbastita gran parte della speculazione che doveva servire a giustificare l'intervento compiuto dal Ministro dell'interno onde consentire l'organizzazione del provocatorio raduno fascista, preparato dal M.S.I. a Modena il giorno 11 maggio 1961, con il dichiarato proposito di iniziare una « operazione chirurgica » contro le forze democratiche e antifasciste, ponendosi in netto contrasto con la Costituzione e la legge a torto chiamate in causa per dimostrare la legittimità dei provvedimenti presi per consentirle (1146).

GELMINI, SACCHETTI, GALLOTTI BALBONI Luisa, PESENTI, CERVELLATI, BOSI

Al Ministro dell'interno, per conoscere le misure che ha preso o intende prendere per far consegnare alla giustizia il gruppo di fascisti che si è abbandonato pubblicamente a Modena, il giorno 11 maggio 1961, alla aperta apologia del regime fascista, e per sapere se ha disposto o intenda disporre provvedimenti nei confronti di quei funzionari di pubblica sicurezza che li hanno accompagnati e trasportati favorendo la provocazione squadrista (1147).

SACCHETTI, GELMINI, GALLOTTI BALBONI Luisa, BOSI, PESENTI, CERVELLATI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio, per sapere se ritengano opportuno di non far registrare dalla Corte dei conti e quindi di addebitare personalmente al Ministro dell'interno le spese sostenute da quel Dicastero nel porre a disposizione mezzi di trasporto dello Stato a giovani che in detti mezzi sotto la protezione e in presenza delle forze di pubblica sicurezza compivano il reato di apologia del fascismo, inneggiando all'ex duce e cantando inni fascisti, e le spese sostenute per inviare a Modena ingenti reparti di forza pubblica (valutabili a circa 10.000 uomini) per proteggere un raduno apertamente fascista e provocatorio, che, a norma della Costituzione e per misure di ordine pubblico, poteva essere vietato, avendo tra l'altro il proprietario del locale, dove il raduno doveva svolgersi, ritirato il permesso e tenendo conto anche che in provincia di Modena non sono state ancora pagate le somme per concorso ai danni provocati dalla alluvione (1148).

PESENTI, GELMINI, GALLOTTI BALBONI Luisa, BOSI, CERVELLATI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la grave situazione creata in molte zone della provincia di Lecce a causa di una violenta infestazione della peronospora, che ha di-

strutto molte coltivazioni di tabacco levantino.

La calamità assume proporzioni allarmanti, perchè 25.000 coltivatori e oltre 30 mila operai e tabacchine di quella provincia vedono profilarsi un avvenire di miseria e di disoccupazione (2364).

MASCIALE, PAPALIA

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere, richiamando anche l'interrogazione presentata in data 20 marzo 1961, gli intendimenti del Governo in merito alla realizzazione delle opere marittime previste nel piano regolatore del porto di Civitavecchia;

e per conoscere altresì se non si ritenga opportuno, anche in vista del prossimo funzionamento del servizio di navi traghetto tra la Sardegna e Civitavecchia, provvedere con la necessaria urgenza al completamento delle opere in corso e delle altre opere portuali indispensabili a garantire l'efficienza e la funzionalità di tale servizio, disponendone la attuazione attraverso finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, e questo anche in considerazione del fatto che lo sviluppo del porto di Civitavecchia, e il suo adeguamento alle esigenze dell'economia sarda, devono considerarsi elementi inscindibili da ogni programma di incremento e di valorizzazione della Sardegna, in quanto l'isola ha in Civitavecchia il suo naturale e più diretto sbocco verso i mercati delle regioni del centro-meridione (2365).

ANGELILLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sono state emanate direttive e impartite disposizioni ai competenti organi provinciali affinché siano tutelate le caratteristiche delle zone panoramiche e le bellezze naturali dei Castelli Romani, messe in pericolo da un disordinato sviluppo dell'attività edilizia e dall'attuazione di lottizzazioni di terreni, che interessano il comprensorio boschivo attraversato dalla via dei

Laghi, dalla via Latina, e dalle strade di raccordo tra la parte orientale, e la parte occidentale dei Castelli Romani (2366).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisi l'opportunità e la utilità di attuare la distinzione in ruoli separati per l'insegnamento della matematica e l'insegnamento della fisica nelle scuole medie superiori, a seguito della modificazione quantitativa e qualitativa delle due discipline, dovuta allo sviluppo delle conoscenze nei due settori, così determinanti sia per l'avanzamento della tecnica sia per la formazione del pensiero contemporaneo e l'applicazione delle discipline stesse in ogni campo dell'attività umana (2367).

MAMMUCARI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se sia a sua conoscenza che sta per essere distrutto il campo sportivo, già costruito nella frazione di S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria).

Il terreno di giuoco, fin dal lontano 1933, concesso dalla Società Agricola Calabrese, nella persona del suo presidente, grand'ufficiale Renato Sacerdoti, venne regolarmente recintato a cura dell'Amministrazione comunale, la quale, rendendosi interprete del fermento esistente, in seno agli sportivi, provvide ad attrezzare il paese di una palestra.

Oggi sono iniziati i lavori di smantellamento delle attrezzature e sul terreno di giuoco sta per essere piantato un vigneto; questo fatto ha creato, indubbiamente, un grave fermento in tutta la gioventù sportiva ed in tutta l'opinione pubblica della frazione e del centro.

Stando così i fatti ed anche al lume di quanto si è avuto l'onore di sapere attraverso la risposta dell'onorevole Ministro all'interrogazione n. 2126, del 2 febbraio 1961, si chiede altresì di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire tempestivamente al fine di evitare che possa compiersi lo scempio già iniziato (2368).

MARAZZITA

Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il motivo per il quale non si è ritenuto a tutt'oggi di mettere in istruttoria le varie reiterate relazioni, pervenute ai predetti Dicasteri dai competenti organi periferici, allo scopo di accertare i danni arrecati alle colture dalle avversità climatiche nelle annate agrarie 1958 e 1959 in moltissimi comuni della provincia di Lecce, e ciò allo scopo di poter beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 (2369).

FERRARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali prospettive vi siano affinché, dopo 20 anni da che il corridoio vasariano della Galleria degli Uffizi di Firenze fu chiuso al pubblico, esso possa essere finalmente riaperto e la Galleria stessa possa tornare con ciò ad avere lo spazio per riesporre al pubblico, al completo, la sua mirabile collezione degli « Autoritratti » e quella « Gioviana » rimasta, con molte altre opere importanti, nel buio dei magazzini; per sapere inoltre se non risulti che, malgrado difficoltà obiettive, una certa responsabilità del ritardo ricada su alcuni organi governativi che non hanno tenuto nel dovuto conto le giuste sollecitazioni loro pervenute da più parti; per sapere infine quale sia stata in merito e quale si riprometta di essere la azione del Ministero (2370).

BUSONI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di invalidare le nomine per la costituzione della Commissione provinciale per l'artigianato, compiute dal Prefetto di Caltanissetta in aperta violazione delle lettere c) e d) dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Risulta, infatti, all'interrogante che il Prefetto di Caltanissetta ha nominato i quattro rappresentanti delle associazioni artigiane ed i quattro dipendenti delle imprese artigiane secondo suoi criteri personali ed arbitrari, senza chieder-

re, come prescrive la legge citata, le designazioni dei nominativi alle organizzazioni artigiane e sindacali interessate (2371).

GRANATA

### Ordine del giorno

per le sedute di mercoledì 17 maggio 1961

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani mercoledì 17 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo (1347-Urgenza).

ALLE ORE 17

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SPEZZANO. — Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica (12).

3. SERENI ed altri. — Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria e per il riordino colturale (262).

4. GOMBI ed altri. — Provvedimenti per una più tempestiva attuazione delle opere di bonifica di spettanza privata (675).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla cittadinanza (991).

BATTAGLIA. — Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (411).

2. PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso (906).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959 (1304).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960 (1381).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo « status » degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 (1396).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955 (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959 (1448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari